COMUNE DI PADOVA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

(Legge 160/2019 ART. 1 Commi 816-847)

_____°°°_____

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26/04/2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 20/12/2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 19/12/2022
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 13/11/2023
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dell'11/03/2024
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 09/12/2024
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24/02/2025

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – Oggetto del regolamento 5

ART. 2 – Classificazione del Comune 5

ART. 3 – Determinazione della tariffa del canone 5

ART. 4 – Classificazione delle strade 6

ART. 5 – Presupposto del canone unico 6

ART. 6 – Soggetti passivi 7

ART. 7 – Riduzioni e agevolazioni per la diffusioni di messaggi pubblicitari e le occupazioni di suolo pubblico 7

ART. 7 bis - Agevolazione per esposizioni pubblicitarie degli esercizi commerciali ed artigianali situati nelle strade interessate dai lavori per la realizzazione delle linee tramviarie “SIR2” e “SIR3” 8

ART. 8 – Esenzioni dal canone 9

ART. 9 – Modalità di dichiarazione 12

ART. 10 – Determinazione del canone. Modalità e termini del pagamento del canone 12

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 11 – Tipi di occupazione 14

ART. 12 – Istanze per l’ occupazioni di suolo pubblico 14

ART. 13 – Occupazioni d’urgenza 16

ART. 14 – Istruttoria 16

ART. 15 – Rilascio della concessione 16

ART. 16 – Titolarità e principali obblighi del concessionario 17

ART. 17 – Subentro 17

ART. 18 – Revoca, sospensione e modifica della concessione 18

ART. 19 – Rinuncia della concessione 18

ART. 20 – Decadenza della concessione 19

ART. 21 – Estinzione della concessione 19

ART. 22 – Rinnovo, proroga e disdetta 19

ART. 23 – Occupazioni abusive 19

ART. 24 – Determinazione della tariffa del canone per le occupazioni suolo pubblico 20
ART. 25 – Disposizioni specifiche per occupazioni con tavoli e sedie 20
ART. 26 – Occupazioni di suolo con cappotti o rivestimenti termici 22
ART. 27 – Esclusioni 22
CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI
ART. 28 –Disposizioni di carattere generale 23
ART. 29 – Modalità di installazione mezzi pubblicitari 23
ART. 30 – Tipologia degli impianti pubblicitari 23
ART. 31 – Modalità di applicazione del canone 23
ART. 32 – Definizione di insegna di esercizio 24
ART. 33 – Pubblicità effettuata con veicoli 24
ART. 34 – Mezzi pubblicitari vari 24
ART. 35 – Determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie 25

TITOLO III – PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 36 – Servizio delle pubbliche affissioni 26
ART. 37 – Richiesta del servizio 26
ART. 38 – Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni 26
ART. 39 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni 27
ART. 40 – Riduzioni per le pubbliche affissioni 27
ART. 41 – Esenzioni per le pubbliche affissioni 28

TITOLO IV - CANONE MERCATALE
ART. 42 – Disposizioni generali 29
ART. 43 – Presupposto del canone e soggetto passivo 29
ART. 44 – Determinazione della tariffa del canone mercatale 29
ART. 45 – Criteri di commisurazione del canone mercatale rispetto alla durata delle occupazioni 30
ART. 46 – Modalità di applicazione del canone mercatale 30
ART. 47 – Versamento del canone mercatale 31

TITOLO V - ACCERTAMENTI, INDENNITA', SANZIONI, RIMBORSI E CONTENZIOSO

ART. 48 – Accertamenti- Recupero del canone 32

ART. 49 – Maggiorazioni, indennità, sanzioni 32

ART. 50 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico 33

ART. 51 – Rimborsi 33

ART. 52 – Contenzioso 33

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 53 – Norme transitorie 34

ART. 54 – Norme finali 34

ART. 55 – Entrata in vigore 34

Allegato A)

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce, come previsto dall'articolo 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 2021, il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria denominato "canone". Il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade comunali. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e da regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il presente regolamento istituisce, altresì, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Padova, denominato "canone mercati" in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 837 e seguenti.

2. Continuano a trovare applicazione per quanto non disciplinato dal presente regolamento e non in contrasto con lo stesso:

- le disposizioni contenute nella parte B del "regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità' o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 19/12/2000 s m.i. escluso l'allegato A;

- le disposizioni contenute nella parte A "regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 19/12/2000 s m.i. escluso l'allegato A;

- il "regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 16/12/2013;

- le disposizioni contenute nel Piano degli Impianti pubblicitari da installarsi sul territorio comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 01/03/1999 e s.m.i.;

- i regolamenti comunali di settore vigenti.

Art. 2 Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Agli effetti dell'applicazione del Canone Unico, il Comune di Padova si colloca nella classe "Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti", ai sensi dei commi 826, 827, 841 e 842 art. 1 della Legge 160/2019.

Art. 3 Determinazione della tariffa del canone[1]

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

1 *Art. 3 comma 1 bis inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 09/12/2024*

1 bis. Con determinazione dirigenziale la tariffa è aggiornata annualmente in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;

b) annuale: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare.

3. Il canone è calcolato moltiplicando la tariffa, giornaliera o annuale per la durata e la superficie espressa in metri quadri, applicando coefficienti moltiplicatori che tengano conto della valutazione della disponibilità dei siti richiesti, del vantaggio ricavabile dall'occupazione o dall'esposizione pubblicitaria, del sacrificio imposto alla collettività, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano delle occupazioni o delle esposizioni.

Art. 4 Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone tanto per le esposizioni pubblicitarie quanto per le occupazioni di suolo compresi gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie, secondo l'elenco allegato (allegato "A") ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

I coefficienti assegnati sono i seguenti:

CATEGORIA	1^	COEFFICIENTE	1
CATEGORIA	2^	COEFFICIENTE	0,8
CATEGORIA	3^	COEFFICIENTE	0,55
CATEGORIA	4^	COEFFICIENTE	0,3

2. La classificazione predetta potrà essere aggiornata con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

3. Le strade e le piazze di nuova costruzione si considerano appartenenti all'ultima categoria (IV°) fino alla loro formale classificazione.

Art. 5 Presupposto del canone unico

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Padova compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e le aree private gravate da servitù' di pubblico passaggio. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno del centro abitato, così come previsto dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni e integrazioni;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Padova, su beni privati laddove

siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Art. 6 Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione, dell'autorizzazione o dal dichiarante nei casi previsti ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.

5. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato a titolo abilitativo, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'articolo 20, il Comune deve informare il titolare dei canoni dovuti e non corrisposti e le relative modalità di versamento.

Art. 7 Riduzioni e agevolazioni per la diffusione dei messaggi pubblicitari e le occupazioni di suolo pubblico[2]

1. È disposta la riduzione del 50% del canone per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, beneficenza e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata senza scopo di lucro e per fini non economici; parimenti è prevista la riduzione del 50% per le esposizioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

2. È disposta la riduzione del 50% del canone per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con gli Enti Pubblici territoriali, territorialmente competenti, o con il patrocinio del Comune di Padova a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore a 300 centimetri quadrati.

3. Ai fini dell'applicazione della riduzione del canone di cui ai precedenti commi, il patrocinio e/o la collaborazione devono essere adeguatamente documentati.

4. È disposta la riduzione del 50% del canone per le esposizioni pubblicitarie relative a spettacoli viaggianti.

2 *Art. 7, comma 1, integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 20/12/2021*

5. Alle occupazioni temporanee o permanenti effettuate da esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, che si protraggono per oltre sei mesi, si applica la riduzione della tariffa nella misura del 50%.

6. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.

7. Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadri, del 25% per la parte eccedente e fino a 1000 metri quadri e del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadri.

Art. 7 bis "Agevolazione per esposizioni pubblicitarie degli esercizi commerciali ed artigianali situati nelle strade interessate dai lavori per la realizzazione delle linee tramviarie "SIR2" e "SIR3"[3]

1. Per le esposizioni pubblicitarie degli esercizi commerciali ed artigianali situati nelle strade interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione delle linee tramviarie "SIR2" e "SIR3", è prevista un'agevolazione pari alla misura del canone unico patrimoniale alle condizioni di seguito dettagliate.

2. Le strade interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione delle linee tramviarie "SIR2" e "SIR3" sono quelle in cui vengono attivati i cantieri individuati nei progetti definitivi approvati dal Settore Mobilita' con Determinazioni Dirigenziali nr. 2023/62/0040 del 11/08/2023, relativa alla linea tramviaria "SIR2", e nr. 2021/62/0018 del 12/04/2021 relativa alla linea tramviaria "SIR3".

3. L'agevolazione spetta sotto forma di rimborso o conguaglio dal giorno di attivazione del cantiere fino alla data di chiusura dello stesso risultanti dalle ordinanze del Settore Mobilità in via generale e/o dalla documentazione specificante le tratte funzionali prodotta dalla Direzione Lavori.

4. I requisiti per beneficiare della suddetta agevolazione sono i seguenti, con la precisazione che ha titolo per chiedere ed ottenere l'agevolazione solo chi contestualmente li possieda tutti:

a) essere titolare di un'attività commerciale o artigianale con sede operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina;

b) avere la sede operativa dell'attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada in cui sia stato attivato un cantiere per la realizzazione delle linee tramviarie "SIR2" (di cui al progetto definitivo approvato dal Comune di Padova con la Determinazione Dirigenziale del Settore Mobilità nr. 2023/62/0040 del 11/08/2023) e "SIR 3" (di cui al progetto definitivo approvato dal Comune di Padova con la Determinazione Dirigenziale del Settore Mobilità n. 2021/62/0018 del 12/04/2021);

c) avere effettuato il versamento del canone dovuto per l'anno in cui la strada è stata interessata dallo svolgimento dei lavori.

5. L'agevolazione potrà essere richiesta l'anno successivo a quello nel corso del quale i lavori sono stati eseguiti da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti su apposito modulo, da indirizzare al Settore Tributi e Riscossione; la richiesta deve essere presentata entro 5 anni dal momento in cui sorge il diritto all'agevolazione.

6. Le suddette richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione verrà riconosciuta agli aventi diritto - in forma di rimborso o conguaglio - nel rispetto comunque delle norme anche regolamentari che disciplinano il canone.

3 *Art. 7 bis inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dell'11/03/2024*

Art. 8 Esenzioni dal canone[4]

1. Sono esenti dal canone le fattispecie sotto riportate, fermo restando la necessita' di richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e altre finalità istituzionali; l'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e la finalità specifica;

b) occupazioni mediante tabelle indicative delle stazioni e fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti. Condizione essenziale per l'esenzione è che le fattispecie elencate non contengano indicazioni di pubblicità';

c) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

d) occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

e) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato e non sporgenti oltre centimetri 10;

f) occupazioni di aree, con chioschi, con impianti o con opere in genere utilizzate nell'ambito del servizio pubblico di trasporto in concessione;

g) occupazioni a carattere ornamentale purché non delimitino spazi di servizio;

h) occupazioni per finalità politiche e filantropiche poste in essere da associazioni senza scopo di lucro, purché l'area non ecceda i 10 metri quadrati, indipendentemente dal soggetto concessionario;

i) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività,effettuate da bande musicali e da enti ed associazioni senza scopo di lucro, la cui durata non superi le 6 ore, sempre ché l'accesso sia libero e gratuito;

j) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione delle festività e ricorrenze civili e religiose;

k) occupazioni temporanee realizzate sul suolo pubblico per esercitare attività di sponsorizzazione di eventi o attività di marketing e promozione pubblicitaria, per le quali si applicano le tariffe definite con provvedimento della Giunta Comunale con la quale sono individuate le aree della città destinate allo scopo;

l) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni altro servizio cittadino, a soggetti portatori di handicap;

4 *Art. 8, comma 1, lett. e). integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 20/12/2021*
Art. 8, comma 1, lett. v). inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 20/12/2021
Art. 8, comma 2, lett. l). inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 19/12/2022
Art. 8, comma 2, lett. m). inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 13/11/2023

m) le occupazioni effettuate ai fini della raccolta dei rifiuti dal gestore del servizio pubblico per conto del Comune di Padova;

n) occupazioni temporanee sul suolo pubblico effettuate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale a sostegno di iniziative che rientrano nei programmi della stessa, ritenute sussidiarie rispetto alle finalità istituzionali ed inserite nel Piano Esecutivo di Gestione. La Giunta Comunale stabilisce l'esenzione dal canone dell'occupazione;

o) occupazioni temporanee effettuate per esercitare le arti di strada mediante "espressioni artistiche di strada" così come definite nell'apposito regolamento comunale. Per tali attività non deve essere previsto un titolo d'accesso per la partecipazione del pubblico e/o non deve essere richiesto un corrispettivo predeterminato per la prestazione, ferma restando la libera e volontaria offerta dello spettatore. Rientrano in questa categoria, a titolo di esempio e senza carattere esaustivo, le attività di: acrobati, giocolieri, saltimbanco, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, artista di bolle giganti, statue viventi, mimi, figuranti, fachiri, burattinai, marionettista, danzatori, musicisti, cantanti, madonnari;

p) occupazioni temporanee effettuate in occasione di iniziative e inaugurazioni realizzate da operatori economici al fine di promuovere la loro attività imprenditoriale. L'occupazione deve rispettare i criteri indicati nella delibera di Giunta Comunale n. 171 del 12/04/2016 e s.m.i. di seguito sinteticamente riportati:

- deve essere prospiciente il negozio o la sede dell'attività del richiedente;
- non deve essere superiore ai 12,00 metri quadrati;
- non superi le tre ore nel periodo compreso tra le ore 9,00 alle ore 22,00;
- non si ripeta per più di tre volte nell'arco dell'anno solare;
- non deve essere svolta attività promozionale e di sponsorizzazione a favore di terzi;

q) occupazioni temporanee effettuate per le riprese in esterno fotocinetelevisive, audiovisive e multimediali che scelgono Padova per promuovere l'immagine, nonché quelle per motivi di studio, ad uso strettamente personale, amatoriale, per scopi educativo - didattici, finalizzate alla promozione di iniziative socialmente utili, senza scopo di lucro, patrocinate, promosse e/o sostenute dal Comune di Padova, escluse quelle a fini prettamente pubblicitari.

r) occupazioni con balconi, bovindi e simili infissi di carattere stabile, nonché con tende a copertura di banchi di mercato, finestre o vetrine. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze è esente dal canone.

s) occupazioni di aree cimiteriali;

t) occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

u) i passi carrabili, le rampe e simili;

v) occupazioni di suolo di spessore non superiore a 15 cm con cappotti o rivestimenti termici.

2. Sono esenti dal canone le fattispecie sotto riportate, fermo restando la necessita' di richiedere ed ottenere il titolo per l'esposizione pubblicitaria:

a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, nonché' ai servizi svolti per conto dell'amministrazione locale, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

c) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

d) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

e) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

f) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

g) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

h) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti interne, esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione, nonché' la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

j) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

k) i mezzi pubblicitari riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

l) il marchio "Per Padova", istituito dal Comune di Padova con delibera di Giunta Comunale n. 548 del 19/10/2021, esposto dai soggetti ai quali ne sia stato concesso l'uso;

m) le insegne di esercizio delle attività ricomprese nell'Albo dei Locali Storici e delle Attività Storiche della Città di Padova, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività medesima indipendentemente dalla superficie complessiva delle stesse. L'esenzione decorre dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo;

3. Resta impregiudicata l'applicazione del Canone relativamente alla componente dell'eventuale esposizione pubblicitaria, se soggetta, per i casi di cui al comma 1 e l'applicazione del Canone

relativamente alla componente dell'eventuale occupazione del suolo pubblico, se soggetta, per i casi di cui al comma 2.

Art. 9 Modalità di dichiarazione

La richiesta di rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico o dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, nei casi previsti, equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Art. 10 Determinazione del canone. Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni di suolo pubblico e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto quale obbligazione autonoma, per ogni anno e frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. La misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione economica e per la superficie.

2. Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Per importi superiori a Euro 500,00 il pagamento del canone dovuto può essere effettuato in 3 rate di eguale importo, aventi scadenza al 30/04 - 31/07 – 31/10.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il soggetto tenuto al pagamento deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 60 giorni dalla scadenza della rata non versata a pena di decadenza dell'atto di autorizzazione e di concessione; fatta salva la possibilità di regolarizzare il debito secondo le disposizioni contenute nell'articolo 49 comma 2 del presente regolamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, autorizzazione e dichiarazione, il canone è iscritto in apposita lista di carico per l'emissione degli avvisi di pagamento ed è riscosso in modalità diretta.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio o che terminano in corso d'anno, l'importo del canone è ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di occupazione e/o esposizione.

Il canone va corrisposto in un'unica soluzione al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione, concessione e dichiarazione nei casi previsti. Per importi superiori a Euro 500,00 è previsto il pagamento alle scadenze indicate al comma 2, ancora utili alla data di inizio o fine delle occupazioni e/o esposizione pubblicitarie.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico e per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata inferiore all'anno solare il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per la superficie e per il numero dei giorni di occupazione e/o di esposizione pubblicitaria.

In tal caso, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto di concessione, di autorizzazione e dichiarazione nei casi previsti.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento da parte del precedente titolare dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate scadute.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

8. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a Euro 3,00 per l'interno anno. Tale importo si intende riferito al singolo canone dovuto o al canone cumulativo della tassa rifiuti giornaliera.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 49 del presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

10. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, nonché per esigenze organizzative, diversamente disposto con legge statale.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

Art. 11 Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere orarie, giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. Sono altresì considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse per un anno o periodi superiori.

2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

3. La Giunta Comunale può adottare annualmente direttive relative ai criteri di durata, frequenza, numero di occupazioni contestuali nell'area del centro storico con specifico riferimento alle occupazioni temporanee relative a manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, religioso, culturale, politico in genere.

Art. 12 Istanze per l'occupazione di suolo pubblico[5]

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta, al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi e, in mancanza, dal Regolamento sull'attività e i procedimenti amministrativi, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 12 luglio 2010 e s.m.i., salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si

5 *Art. 12, comma 9 integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 09/12/2024*

richiede di occupare, la relativa misura di superficie, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3. La domanda deve contenere:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale e partita iva, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici di cui si chiede la concessione, precisandone l'entità, espressa in metri quadrati o metri lineari;

d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, la durata e la frequenza dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire o del manufatto da collocare;

f) l'impegno del richiedente a rispettare gli obblighi e le disposizioni contenute nel presente Regolamento, prestando le eventuali cauzioni richieste;

g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione, nonché dalla planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui sopra, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, ordinariamente non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti salvo sia diversamente previsto.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento per la salvaguardia delle pavimentazioni stradali.

8. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

9. Il provvedimento amministrativo dovrà essere trasmesso, a cura dell'ufficio competente al rilascio, al Settore Tributi e Riscossione per le attività di liquidazione e riscossione del canone escluse le

concessioni di suolo pubblico aventi durata non superiore a due giorni rilasciate dal Settore Polizia Locale, che provvede anche al calcolo del canone dovuto nei seguenti casi:

- lavori di piccola manutenzione (edilizia, aree verdi, espurghi, allacciamenti ad impianti e servizi, ecc.);

- operazioni di trasloco e di scarico e carico merci;

- interventi con piattaforma mobile su camion.

I due giorni possono anche non essere consecutivi se inerenti allo stesso intervento, purché nell'arco di due settimane.

Nel caso di concessione avente durata di due giorni non consecutivi, l'area pubblica, oggetto della concessione, deve essere fruibile dalla collettività nei restanti giorni.

Art. 13 Occupazioni d'urgenza

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 14 Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento nell'istruttoria della pratica verifica la compatibilità con la circolazione stradale, l'igiene, la sicurezza pubblica e l'estetica, nonché l'osservanza delle specifiche norme in materia.

2. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla ad altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti, ove per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di quindici (15) giorni dalla data della relativa richiesta.

Art. 15 Rilascio della concessione

1. Il Settore competente in base ai risultati dell'istruttoria rilascia o nega, con provvedimento motivato, la concessione dandone comunicazione al richiedente. La concessione può prescrivere particolari accorgimenti o limitazioni, nonché l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) o di dispositivi per la sicurezza della circolazione stradale (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

3. Riscontrato l'esito negativo dell'istruttoria si procede alla predisposizione del provvedimento di diniego al richiedente.

4. Le concessioni sono inviate telematicamente, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

5. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 13 del presente regolamento in caso di occupazioni di urgenza.

6. La concessione è valida per il periodo in essa indicato.

7. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

8. Per l'esecuzione di opere che comportino la manomissione di beni comunali, è richiesta una cauzione nella misura stabilita, a seconda della tipologia delle opere, di volta in volta, dal Settore competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione. La cauzione, non fruttifera di interessi, verrà restituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ripristino, a regola d'arte, dello stato dei luoghi, previo accertamento del responsabile del competente Settore.

Art. 16 Titolarità e principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso ed in particolare è vietata, a pena di decadenza, ogni utilizzazione difforme da quella per cui l'area è stata concessa.

2. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo del suolo oggetto della concessione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione ha l'obbligo di:

a) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;

b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;

c) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 15, comma 8 del presente regolamento;

d) osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti in caso di esecuzione di lavori connessi all'occupazione concessa;

e) custodire con diligenza, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;

f) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso con il minor aggravio possibile dell'esercizio di diritti altrui e senza arrecare danni a terzi.

3. Il concessionario è obbligato ad esibire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione a richiesta del personale autorizzato dall'amministrazione.

4. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano

derivati danni al suolo, a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

Art. 17 Subentro[6]

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante, può' attivare il procedimento del trasferimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.

2. L'efficacia della comunicazione di subentro nell'attività correlata alla concessione è subordinata alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore del subentrante non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, eventualmente anche dal subentrante fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e s.m.i.

3. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il subentro nella concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo e delle eventuali morosità riscontrate.

4. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione di cui al comma 1 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ai sensi dell'articolo 23 del presente regolamento.

6. Tutti gli obblighi disposti a carico del titolare della concessione o del subentrante dal presente articolo e dal precedente articolo 16 devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, in cui verrà altresì riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Art. 18 Revoca, sospensione e modifica della concessione

1. Il Dirigente di Settore concedente può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla riduzione o alla restituzione della quota proporzionale del canone.

Art. 19 Rinuncia della concessione

1. E' consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio dandone un preavviso di almeno 24 ore al Comune. La rinuncia comporta la restituzione del canone versato, fatta salva la possibilità di richiedere la compensazione, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 51 del presente regolamento dopo il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi.

2. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dall'articolo 15, comma 8 del presente regolamento.

6 *Art. 17, comma 2, integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 09/12/2024*

Art. 20 Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

a) ripetute violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);

b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

c) mancato versamento del canone dovuto previa comunicazione dell'ufficio competente;

d) danni alle proprietà comunali;

2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata dal responsabile del Settore competente con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 21 Estinzione della concessione

1. La concessione si estingue:

a) per scadenza del termine di durata ove non venga rinnovata;

b) per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 19 del presente regolamento.

Art. 22 Rinnovo, proroga e disdetta

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate indicando la durata ed i motivi della richiesta.

2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta al Settore competente, con le stesse modalità previste dall'articolo 12 del presente regolamento, almeno 30 giorni prima della scadenza, salvo diversi termini e condizioni indicate nell'atto di concessione originario.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare.

4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisce ad un piano di rateazione e provvede regolarmente al versamento delle rate concordate.

Art. 23 Occupazioni abusive[7]

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato o prorogato, revocato o dichiarato decaduto o estinto ai sensi degli articoli 18-20 - 21 del presente regolamento.

2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.

3. In caso di occupazione abusiva, il Comune potrà disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli

7 *Art. 23, comma 6, integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 09/12/2024*

occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.

4. L'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato la concessione di suolo pubblico affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77 fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 24 Determinazione della tariffa del canone per le occupazioni suolo pubblico[8]

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) durata dell'occupazione;

b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato;

c) tipologia;

d) finalità;

e) zona occupata, in considerazione del valore economico dell'area e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico.

2. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera di riferimento sono quelle indicate all'art. 1 commi 826 e 827 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa base. Essa è determinata su base annuale o su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la classificazione delle strade indicata all'articolo 4 del presente regolamento.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati con delibera dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

8 *Art. 24, comma 3, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 20/12/2021*

Art. 25 Disposizioni specifiche per occupazioni con tavoli e sedie

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee con tavoli e sedie nelle aree pedonali del Centro Storico si applica la tariffa prevista per la tipologia "Tavolini e sedie bar" incrementata del 10%; il Settore competente al rilascio della concessione indicherà nell'apposito atto che si tratta di un'area alla quale applicare l'anzidetta maggiorazione

2. Per le occupazioni permanenti e temporanee con tavolini e sedie nelle aree delle sotto riportate vie o piazze, ritenute di particolare pregio, si applicano le tariffe previste per la tipologia “Tavolini e sedie bar” incrementate del 20%.

PIAZZA CAVOUR

VIA CAVOUR

PIAZZA GARIBALDI

VIA MARSILIO DA PADOVA

VIA OBERDAN

VIA 8 FEBBRAIO 1848

PIAZZA DELLE ERBE

PIAZZA DEI FRUTTI

PIAZZA DEI SIGNORI

PIAZZETTA PEDROCCHI

PRATO DELLA VALLE

VIA ROMA

VIA SANTA LUCIA

PIAZZA DEL SANTO

VIA L. BELLUDI

VIA UMBERTO I

VIA CALVI

VIA DEL MUNICIPIO

PIAZZA DUOMO

3. Alle occupazioni effettuate nei mesi da Gennaio a Marzo e da Novembre a Dicembre, dai pubblici esercizi con tavolini e sedie si applica la riduzione dell'80% del canone, come determinato dall'articolo 24 del presente regolamento, a condizione che dagli stessi esercizi sia garantita l'occupazione nei mesi da Aprile ad Ottobre a cui si applica il canone senza riduzione. Ai fini dell'applicazione della riduzione per i periodi indicati non si considerano i giorni di chiusura per riposo settimanale, quelli di chiusura per ferie, i periodi non concessi dal Comune o quelli nei quali l’occupazione non è avvenuta per cause di forza maggiore.

Art. 26 Occupazioni di suolo con cappotti o rivestimenti termici[9]

1. Le occupazioni di suolo pubblico con cappotti o rivestimenti termici finalizzati al risparmio energetico della profondità massima di 12 cm degli edifici a confine con un terreno di proprietà comunale (adibito a strada, area verde pubblico, ecc...), fermo restando l'assentibilità dell'intervento dal punto di vista edilizio, sono autorizzate con un contratto di concessione temporanea di 9 anni; il canone è determinato, laddove dovuto, per l'intero territorio comunale, in 5 Euro/mq all'anno, da pagare anticipatamente in un'unica soluzione, per tutta la durata della concessione al fine di incentivare queste tipologie di intervento. Non danno luogo ad occupazione e non è necessaria la relativa autorizzazione gli interventi che vengono realizzati a partire dal primo piano dell'edificio a salire.

2. Il canone sarà calcolato su tutta la superficie occupata; l'interessato a tal fine, deve presentare, una tavola progettuale in scala adeguata nella quale siano indicate e leggibili le dimensioni dell'occupazione precisando la lunghezza, la larghezza e la relativa superficie.

3. L'istanza di occupazione e la relativa documentazione, devono essere essere trasmesse al Comune di Padova tramite il portale Impresainungiorno unitamente all'istanza edilizia; lo Sportello Unico per l'Edilizia (residenziale o produttiva) provvederà ad acquisire direttamente i pareri dei Settori competenti tramite conferenza di servizi. Il settore Patrimonio Partecipazioni e Lavoro, o eventualmente altro settore individuato dall'Ente, una volta acquisito l'esito favorevole della conferenza di servizi, provvederà al rilascio della concessione temporanea per 9 anni, rinnovabile prima della scadenza su istanza degli interessati.

Art. 27 Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica:

a) alle occupazioni con veicoli privati nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento;

b) alle occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

c) alle occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune quali ad esempio le occupazioni temporanee con autoveicoli e veicoli in genere in sosta per il carico e scarico delle merci a negozi, magazzini, abitazioni, etc., che stazionino per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle predette operazioni, comunque non superiori a 60 minuti e nel rispetto della vigente disciplina in materia di circolazione stradale.

2. Il presente regolamento non si applica, inoltre, alle occupazioni permanenti all'interno di aree verdi o parchi pubblici disciplinate da apposita convenzione che obblighi il concessionario a propria cura e spese a provvedere alla gestione, manutenzione e sorveglianza dell'area assegnata e del suo patrimonio.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 28 Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Padova su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

9 *Art. 26 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 20/12/2021*

2. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui a1 Capo I del presente regolamento.

Art. 29 Modalità di installazione mezzi pubblicitari

L’installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, alle condizioni e con le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 19/12/2000 e s.m.i.. anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

Art. 30 Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s’intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l’effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività.

Art. 31 Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento, quindi, per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere, seppur applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto riferibili al medesimo soggetto passivo, che siano collocati in connessione tra loro per ogni singola vetrina si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 32 Definizione di insegna di esercizio

1. Si considerano “insegne d’esercizio” le scritte comprese quelle su tenda, tabelle, pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente esposti presso la sede o nelle immediate pertinenze di un

esercizio che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la sua attività. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

2. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Art. 33 Pubblicità effettuata con veicoli[10]

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato sia per conto proprio che per conto altrui, così come dei rimorchi è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione; qualora l'esposizione pubblicitaria inizi/termini in corso d'anno, l'importo del canone è ridotto proporzionalmente.

3. La pubblicità sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione, ma alla presentazione della dichiarazione e al contestuale pagamento del canone ottemperando alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e nel relativo Regolamento attuativo.

Art. 34 Mezzi pubblicitari vari

1. Agli effetti dell'applicazione del canone si definiscono le seguenti e ulteriori tipologie di diffusione dei messaggi pubblicitari:

- aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
- palloni frenati e simili;
- distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;
- a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione;
- a mezzo di pannelli luminosi o impianti tecnologicamente avanzati;
- a mezzo di proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti;
- a mezzo striscioni trasversali.

Art. 35 Determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento;

10 *Art. 33, comma 2, integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 20/12/2021*

b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca, luminosa o illuminata;

c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano, ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

2. I coefficienti di graduazione e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. In sede di prima applicazione per le esposizione pubblicitarie effettuate in strade che rientrano in una categoria a più' elevata imposizione è prevista l'applicazione graduale in misura uniforme dell'incremento tariffario in un triennio a decorrere dall'anno 2021.

TITOLO III – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 36 Servizio delle pubbliche affissioni[11]

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica: non è effettuata alcuna ripartizione percentuale della superficie destinata a pubbliche affissioni tra le sopra citate comunicazioni.

2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, per una superficie che, in ogni caso, non può superare i 300 mq. fermo restando quanto stabilito dall'art. 38 comma 1.

3. Nell'ambito del territorio del Comune di Padova continua ad essere mantenuto il servizio delle pubbliche affissioni, per una superficie complessiva di 1.672 mq.

Art. 37 Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare nei tre giorni lavorativi precedenti l'esecuzione del servizio di affissione, all'ufficio competente, apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere indicando la zona di affissione, la categoria tariffaria, nonché il materiale da affiggere ed effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del canone .

Art. 38 Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio competente deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, l'ufficio competente deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro tre giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'ufficio competente è tenuto al rimborso delle somme versate entro centottanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

7. L'ufficio competente, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle

11 *Art. 36, comma 3, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 20/12/2021*
Art. 36, commi 1, 2 e 3, integrati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24/02/2025

20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Art. 39 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge n. 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, dl numero e delle dimensioni, stabilite con delibera di Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento. In caso di mancata approvazione le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.

3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

4. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento .

5. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi da lui scelti tra quelli disponibili al momento della richiesta.

Art. 40 Riduzioni per le pubbliche affissioni[12]

1. La tariffa del canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali non esenti ai sensi dell'art. 41 del presente regolamento;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

2. I manifesti, di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui al comma 1 lettere b) e c) del presente articolo il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono

12 *Art. 40, comma 3, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 20/12/2021*

maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del canone.

Art. 41 Esenzioni per le pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune di Padova da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati

TITOLO IV CANONE MERCATALE

Art. 42 Disposizioni generali

1. Per area destinata al mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile destinata all'esercizio dell'attività di commercio, per l'offerta di merci al dettaglio individuata dal Comune con apposito atto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 114/98 e della normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019, sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e limitatamente ai casi di cui all'art.1 comma 842 della citata legge con le precisazioni contenute nell'articolo 45 comma 1 del presente regolamento i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Restano escluse dal presente titolo IV le occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche diverse da quelle esercitate nei mercati, ovvero il commercio esercitato:

a) in forma temporanea in occasione di manifestazioni od eventi che comportino presenze commerciali;

b) nelle fiere;

c) posteggi isolati;

d) occupazioni effettuate con autorizzazioni temporanee;

e) Mercato Agricoli.

Art. 43 Presupposto del canone e soggetto passivo

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Padova destinati a mercati come definiti dalla Legge Regionale n. 10 del 06/04/2001, dal Piano per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 16/12/2013 e s.m.i. e da ogni altra disposizione vigente in materia.

2. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

4. Valgono le stesse disposizioni e condizioni di subingresso, decadenza ed estinzione della concessione disciplinate dal Titolo II Capo I del presente regolamento.

Art. 44 Determinazione della tariffa del canone mercatale

1. La tariffa annua e la tariffa giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della Legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione della tariffa base è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione del suolo pubblico;

b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa base, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione (coefficienti moltiplicatori).

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base relativa ad ogni singola tipologia di occupazione, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

5. Per le occupazioni finalizzate allo svolgimento di mercati di vendita diretta di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Regolamento comunale in materia approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 05/07/2011 e s.m.i., nei quali tutti gli operatori agricoli partecipanti rientrano nei limiti stabiliti dall'art.4, comma 8 del D.Lgs. 228/2001 e garantiscono in modo tracciabile la vendita esclusiva di prodotti provenienti dalle aziende presenti salve le deroghe ammesse, si applica la riduzione del 30 per cento per le attività di mercato.

Art. 45 Criteri di commisurazione del canone mercatale rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti per i mercati sono soggette al pagamento del canone per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Sono assoggettate al pagamento del canone per anno solare altresì le occupazioni di aree concesse per almeno un anno consentendo l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana. La misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa base approvata dalla Giunta per il coefficiente moltiplicatore e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.

2. Per le occupazioni permanenti di cui al comma 1 aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo numero di giorni di occupazione.

3. Le occupazioni temporanee, diversamente di cui al comma 1, sono assoggettate al pagamento di un canone che ricomprende anche la tariffa forfettaria per il servizio di asporto rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in base alla effettiva durata:

a) se il mercato ha durata giornaliera fino ad un massimo di 9 ore, la tariffa oraria è pari ad un nono (1/9) della misura giornaliera e l'importo dovuto giornalmente è calcolato moltiplicando tale misura oraria per il numero di ore standard autorizzate convenzionalmente;

b) se l'occupazione mercatale si protrae nella giornata per una durata superiore alle 9 ore, si applica la tariffa giornaliera indipendentemente dall'effettiva durata espressa in ore.

4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone

Art. 46 Modalità di applicazione del canone mercatale

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato.

2. Si applica la tariffa annuale stabilita dalla Giunta comunale alle tipologie di mercato previste dal Piano per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 16/12/2013 e s.m.i.:

- Mercati Maggiori a turno giornaliero (Mercato Piazza delle Erbe, Mercato ortofrutta di Prato della Valle, Mercato alimentare Piazza dei Frutti, Coronare di Piazza del Santo e via L. Belludi)

3. Si applica la tariffa giornaliera, stabilita dalla Giunta comunale e con le modalità di cui al precedente art. 45, alle seguenti tipologie di mercato previste dal Piano per il commercio sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 16/12/2013 e s.m.i.:

- Mercati settimanali (che si svolgono un giorno alla settimana);
- Mercato dell'Antiquariato e dell'Usato;

4. Per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno, realizzate da commercianti ambulanti senza posteggio fisso (ccdd."spuntisti"), il canone è dovuto in base alla tariffa prevista per il mercato nel quale si realizza l'occupazione. Trattandosi di occupazione temporanea, il canone ricomprende anche la tariffa forfettaria per il servizio di asporto rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 23 del presente regolamento.

Art. 47 Versamento del canone mercatale

1. Ai fini del versamento del canone sono applicabili le disposizioni previste all'articolo 10 del presente regolamento e la disposizione di cui all'art. 1, comma 844, della Legge 160/2019.

2. Il canone relativo ad occupazioni temporanee che non necessitano di previo atto concessorio (i c.d. "spuntisti") può essere versato successivamente alla data di occupazione data la natura estemporanea dell'occupazione stessa.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva sono applicabili le disposizioni previste al Titolo V del presente regolamento.

TITOLO V - ACCERTAMENTI, INDENNITA', SANZIONI, RIMBORSI E CONTENZIOSO

Art. 48 Accertamenti – Recupero del canone

1. Nel caso in cui l'accertamento delle violazioni del presente regolamento siano accertate dalla Polizia Locale, copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, sono trasmessi per le conseguenti attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone al Settore Tributi Riscossione.

2. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive, mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Art. 49 Maggiorazioni, indennità sanzioni[13]

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Settore Tributi Riscossione provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata alla notifica al contribuente di avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019. Sulle somme non versate, versate parzialmente o tardivamente si applica la sanzione amministrativa per un importo pari al:

a) 30% del canone omesso, anche solo parzialmente;

b) 15% del canone tardivamente versato.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, prima della notifica dell'avviso accertamento esecutivo, il soggetto che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con il pagamento della sanzione amministrativa pari al 5% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

3. *Comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 19/12/2022*

3 bis. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari e per l'occupazione abusiva di suolo pubblico si applica:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, in caso di esposizione di messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione/dichiarazione o di occupazione di suolo pubblico realizzate senza la prescritta concessione;

b) un'indennità pari al canone maggiorato del 25%, in caso di esposizione di messaggi pubblicitari e/o occupazione di suolo pubblico difformi da quanto indicato nella relativa autorizzazione/dichiarazione e/o concessione.

4. *Comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 19/12/2022*

4 bis. Nei casi disciplinati dal comma 3 bis si applica, inoltre, la sanzione amministrativa pari all'ammontare dell'indennità, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'esposizione pubblicitaria e l'occupazione abusiva, che devono essere rimosse o regolarizzate con la richiesta e il rilascio dell' autorizzazione o concessione o con la presentazione della dichiarazione.

13 *Art. 49, commi 3 e 4 abrogati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 19/12/2022;*
Art. 49, commi 3 bis e 4 bis inseriti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 19/12/2022;
Art. 49, comma 6, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 19/12/2022

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva nei tempi e con le modalità cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019.

Art. 50 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la cessazione dell'occupazione o la rimozione del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione dei materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

3. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 51 Rimborsi

1. Le richieste di rimborso devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 Codice Civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 3,00.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

Art. 52 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone disciplinato dal presente regolamento sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 Norme transitorie

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della Legge160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

Art. 54 Norme finali

1. A far data dal 01/01/2021 è abrogata ogni disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.

2. A far data dal 01/01/2021 per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in quanto compatibili con il presente regolamento.

3. Con decorrenza 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

4. In sede di prima applicazione per i termini di versamento si rinvia all'articolo 10 comma 10 del presente regolamento.

Art. 55 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO A		
Codice	Toponimo	Categoria
55	VIA ABBA GIUSEPPE CESARE	4a categoria
101	VIA ABBAZIA	4a categoria
154	VIA ABETTI ANTONIO	4a categoria
202	VIA ACCADEMIA	1a categoria
253	PIAZZA ACCADEMIA DELIA	1a categoria
303	VIA ACERBI GIUSEPPE	4a categoria
352	VIA ACQUETTE	2a categoria
404	VIA ACUTO GIOVANNI	4a categoria
451	VIA ADDA	4a categoria
505	VIA ADIGE	4a categoria
550	VIA ADRIA	4a categoria
606	VIA ADRIATICA	1a categoria
651	VIA ADUA	4a categoria
707	VIA AGANOOR VITTORIA	2a categoria
752	VIA AGNESI MARIA GAETANA	4a categoria
770	VIA AGNO	4a categoria
808	VIA AGNUSDEI (DEGLI)	2a categoria
853	VIA AGORDAT	4a categoria
862	VIA AGOSTINI CARLO	3a categoria
871	VIA AGOSTINO DA MONTEFELTRO	4a categoria
909	VIA AGRIGENTO	4a categoria
954	VIA AITA CAMILLO	4a categoria
1001	VIA ALBANIA	2a categoria
1056	VIA ALBERTI LEON BATTISTA	4a categoria
1100	VIA ALBERTO DA BAONE	4a categoria
1155	VIA ALBERTO DA OSA	4a categoria
1201	VIA ALBERTO DA PADOVA	1a categoria
1254	VIA ALBONA	4a categoria
1302	VIA ALDINI GIOVANNI	4a categoria
1353	VIA ALEARDI ALEARDO	2a categoria
1403	VIA ALESSANDRIA	3a categoria
1452	VIA ALESSIO GIULIO	1a categoria
1504	VIA ALFIERI VITTORIO	4a categoria
1551	VIA ALGAROTTI FRANCESCO	2a categoria
1605	VIA ALICORNO	2a categoria
1650	VIA ALLEGRI GINO	3a categoria
1672	VIA ALMAGIA' ROBERTO	4a categoria
1706	VIA ALPINO PROSPERO	4a categoria
1733	VICOLO ALSAZIA	4a categoria
1724	VIA ALSAZIA	4a categoria
1751	VIA ALTICHIERI DA ZEVIO	3a categoria
1807	VIA ALTICHIERO	2a categoria
1852	VIA ALTINATE	1a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
1908	VIA ALTO ADIGE	4a categoria
1926	VIA ALZANO PIETRO	4a categoria
1953	VIA AMATI NICOLA	4a categoria
2002	VIA AMBA ALAGI	4a categoria
2057	VIA AMBA ARADAM	4a categoria
2101	VIA AMEGLIO GIOVANNI	4a categoria
2156	VIA AMMANNATI BARTOLOMEO	4a categoria
2200	VIA AMPÈRE ANDREA MARIA	4a categoria
2222	VIA AMPEZZAN ANGELO	4a categoria
2255	VIA AMUNDSEN ROALD	4a categoria
2301	VIA ANCILLOTTO GIANNINO	4a categoria
2354	VIA ANCONA	3a categoria
2365	VIA ANDALUSIA	4a categoria
2387	VIA ANDORRA	3a categoria
2402	VICOLO ANDREA DA VALLE	4a categoria
2453	VIA ANDREINI ISABELLA	1a categoria
2503	VIA ANDREOLI GIUSEPPE	4a categoria
2521	VIA ANELLI LUIGI	4a categoria
2541	VIA ANFOSSI AUGUSTO	4a categoria
2552	VIA ANGELIERI ANTONIO	4a categoria
2604	VIA ANGHINONI GIOVANNI	1a categoria
2651	VIA ANNIBALE DA BASSANO	1a categoria
2705	VIA ANNIBALE PADOVANO	4a categoria
2750	VIA ANSUINO DA FORLI’	3a categoria
2806	PIAZZA ANTENORE	1a categoria
2824	VIA ANTI CARLO	4a categoria
2851	VIA ANTINORI ORAZIO	4a categoria
2907	VIA ANTONELLO DA MESSINA	4a categoria
2952	VIA ANTONIAZZI ANTON MARIA	4a categoria
3003	VIA ANTONIO DA MURANO	4a categoria
3058	VIA ANTONIO DA NOLI	4a categoria
3102	VIA ANTONIO DA RIO	4a categoria
3157	VIA AOSTA	2a categoria
3201	VIA APOLLODORO FRANCESCO	4a categoria
3223	CAVALCAVIA APONENSE	1a categoria
3256	VIA APORTI FERRANTE	4a categoria
3300	VIA AQUILEIA	1a categoria
3355	VIA ARBE	4a categoria
3401	VIALE ARCELLA (DELL')	2a categoria
3454	VIA ARCHIMEDE	4a categoria
3502	VIA ARCO (DELL')	1a categoria
3553	CORTE ARCO VALARESSO	1a categoria
3603	VIA ARCO VALARESSO	1a categoria
3652	VIA ARDIGO' ROBERTO	4a categoria
3704	VIA ARDITI (DEGLI)	4a categoria
3751	VIA ARDUINO PIETRO	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
3805	CORSO ARGENTINA	1a categoria
3850	VIA ARIMONDI (COLONNELLO)	4a categoria
63461	PONTE ARIOSTO LUDOVICO	1a categoria
3906	VIA ARIOSTO LUDOVICO	1a categoria
3951	VIA ARMISTIZIO	1a categoria
4004	VIA ARNALDO DA LIMENA (BEATO)	4a categoria
4037	VIA ARNO	4a categoria
4059	VIA ARSA	4a categoria
4103	VIA ARTIGIANATO (DELL')	3a categoria
63470	PONTE ASCONIO PEDIANO	4a categoria
4158	VIA ASCONIO PEDIANO	4a categoria
4202	VIA ASIAGO	4a categoria
4257	VIA ASMARA	4a categoria
4301	VIA ASOLO	3a categoria
4356	VIA ASPETTI TIZIANO	1a categoria
4367	VICOLO ASPETTI TIZIANO	1a categoria
4400	VIA ASSAROTTI OTTAVIO	4a categoria
4455	VIA ASSISI	4a categoria
4499	VIA ASTICHELLO	4a categoria
4501	VIA ASTICO	4a categoria
4532	VIA ASTURIE	4a categoria
4554	VIA ATTENDOLO MUZIO	4a categoria
4602	VIA AUGURELLO GIOVANNI	4a categoria
4653	CORSO AUSTRALIA	1a categoria
4664	VIA AUSTRIA	4a categoria
4703	VIA AVANZO JACOPO	1a categoria
4752	VIA AVELLINO	4a categoria
4804	VIA AVISIO	4a categoria
4851	VIA AVOGADRO AMEDEO	4a categoria
4905	VIA AZIMI AZIMO (DEGLI)	4a categoria
4950	VIA AZZO D'ESTE	4a categoria
5005	VIA AZZONI ALTENIERO	4a categoria
5027	PIAZZALE AZZURRI D'ITALIA	2a categoria
5050	VIA BACH GIOVANNI SEBASTIANO	4a categoria
5159	VIA BADOER STEFANO	4a categoria
5171	VIA BAFFIN WILLIAM	4a categoria
5203	VIA BAGATELLA ANTONIO	4a categoria
5258	VIA BAINSIZZA	4a categoria
5302	VIA BAJAMONTI ANTONIO	4a categoria
5357	VIA BAJARDI RICCARDO	2a categoria
5401	VIA BALAN PIETRO	4a categoria
5456	VIA BALDISSERA ANTONIO	2a categoria
5467	VIA BALESTRA LUIGI	4a categoria
5500	VIA BANDIERA (FRATELLI)	4a categoria
5555	VIA BARACCA FRANCESCO	4a categoria
5601	VIA BARACCHINI FLAVIO	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
5654	VIA BARBARANI TIBERIO UMBERTO	4a categoria
5702	VIA BARBARO ALMORO'	4a categoria
5753	PIAZZALE BARBATO SILVIO	2a categoria
5803	VIA BARBIERI GIUSEPPE	4a categoria
5852	VIA BARBO LODOVICO	4a categoria
5863	LUNGARGINE BARCARI (DEI)	4a categoria
5874	PIAZZETTA BARDELLA VIRGILIO	4a categoria
5904	VIA BARETTI GIUSEPPE	4a categoria
5951	VIA BARI	4a categoria
6006	VIA BAROZZI PIETRO	4a categoria
6051	VIA BARROCCIO DAL BORGO	4a categoria
6105	VIA BARSANTI EUGENIO	4a categoria
6150	VIA BARTOLINO DA PADOVA	4a categoria
6204	VIA BARTOLOMEO D’ALVIANO	1a categoria
6259	VIA BARUZZI AURELIO	4a categoria
6303	VIA BARZIZZA GASPARINO	3a categoria
6358	VIA BARZON ANGELO	2a categoria
6370	VIA BASEGGIO CESCO	4a categoria
6402	VIA BASILICATA	4a categoria
6457	VIA BASSA	4a categoria
6501	LUNGARGINE BASSANELLO	4a categoria
6556	VIA BASSETTE	4a categoria
6600	VIA BASSI UGO	1a categoria
6655	VIA BASSINI EDOARDO	4a categoria
6701	VIA BATTISTI CESARE	1a categoria
6765	VIA BAVIERA	3a categoria
6798	VIA BECCARI GUALBERTA ALAIDE	4a categoria
6802	VIA BECCARIA CESARE	4a categoria
6853	VIA BEETHOVEN LUDOVICO	4a categoria
6864	VIA BEFFAGNA ALESSANDRO	4a categoria
6903	VIA BELDOMANDI PROSDOCIMO	2a categoria
6952	VIA BELFIORE	4a categoria
6974	VIA BELGIO	3a categoria
7007	VIA BELLANO BARTOLOMEO	2a categoria
7052	VIA BELLAVITIS GIUSTO	4a categoria
7106	VIA BELLE PARTI	1a categoria
7151	VIA BELLI GIOACCHINO	4a categoria
7205	VICOLO BELLINI VINCENZO	2a categoria
7216	VIA BELLISARIO MARISA	4a categoria
7250	VIA BELLORINI EGIDIO	4a categoria
7304	VIA BELLUDI LUCA (BEATO)	1a categoria
7359	VIA BELLUNO	4a categoria
7403	VIA BELTRAME FRANCESCO	4a categoria
7458	VIA BELZONI GIAMBATTISTA	1a categoria
7502	VIA BEMBO PIETRO	1a categoria
7492	CAVALCAVIA BEMBO PIETRO	1a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
7557	VIA BENADIR	4a categoria
7601	VIA BENATO ELISA	4a categoria
7656	VIA BENEDETTI LIBERO	3a categoria
7700	VIA BENEVENTO	4a categoria
7755	VIA BENGASI	3a categoria
7801	VIA BENINI FERRUCCIO	4a categoria
7788	VIA BENTSIK ETTORE	4a categoria
7821	VIA BENUSSI VITTORIO	4a categoria
7843	VIA BENVENUTI LEO	4a categoria
7854	GALLERIA BERCHET GIOVANNI	1a categoria
7902	VIA BERCHET GIOVANNI	1a categoria
7953	VIA BERGAMINI CARLO	4a categoria
8008	VIA BERGAMO	3a categoria
8053	VIA BERLESE ANTONIO	4a categoria
8076	VIA BERLINGUER ENRICO	1a categoria
8107	VIA BERNARDI ENRICO	3a categoria
8152	VIA BERNINA	3a categoria
8206	VIA BERTACCHI GIOVANNI	4a categoria
8251	VIA BERTI GIAMPAOLO	4a categoria
8305	VIA BESSARIONE (CARDINALE)	4a categoria
8350	VIA BETTELLA CARLO	4a categoria
8404	VIA BETTINI FERDINANDO	4a categoria
8426	PIAZZETTA BETTIOL GIUSEPPE	1a categoria
8503	VIA BEZZECCA	3a categoria
8459	CORTE BEZZECCA	4a categoria
8558	VIA BIANCHI LIDIA	4a categoria
8570	VIA BIBIONE	4a categoria
8602	VIA BIGOLINO GIULIA	4a categoria
8657	VIA BIGOLO (DEL)	4a categoria
32809	VIA BIONDO FLAVIO	4a categoria
8701	VIA BISCIA (DELLA)	3a categoria
8756	VIA BISSONI GIOVANNI BATTISTA	4a categoria
8800	VIA BIXIO NINO	1a categoria
8855	VIA BLIGNY	4a categoria
8866	VIA BOAGA GIOVANNI	4a categoria
63481	PONTE BOCCACCIO	3a categoria
8901	VIA BOCCACCIO GIOVANNI	3a categoria
8954	VIA BOCCALERIE	1a categoria
9009	VIA BOCCHERINI LUIGI	4a categoria
9022	VIA BOCCIONI UMBERTO	4a categoria
9054	VIA BOIARDO MATTEO MARIA	3a categoria
9088	VIA BOITE	4a categoria
9108	VIA BOITO ARRIGO	2a categoria
9153	VIA BOLIS GIUSTO	4a categoria
9176	VIA BOLISANI ETTORE	4a categoria
9207	VIA BOLZANO	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
9252	VIA BON FRANCESCO AUGUSTO	4a categoria
9306	VIA BONAFEDE FRANCESCO	3a categoria
9351	VIA BONAMICO LAZZARO	4a categoria
9405	VIA BONARDI ANTONIO	4a categoria
9450	VIA BONATELLI FRANCESCO	4a categoria
9504	VIA BONATI DOMENICO	4a categoria
9559	VIA BONAVENTURA DA PERAGA	4a categoria
9603	VIA BONAZZA ANTONIO	3a categoria
90063	VIA BONETTO GIOVANNI	4a categoria
9658	VIA BONFADINI JACOPO	4a categoria
9702	VIA BONI ARTIDORO	4a categoria
9757	VIA BONO DA FERRARA	4a categoria
9801	VIA BONPORTI ANTONIO FRANCESCO	1a categoria
9823	VIA BORDIGA GIOVANNI	4a categoria
9856	VIA BORDONE BENEDETTO	4a categoria
9900	VIA BORELLI LUIGI	4a categoria
9955	VIA BORGHI PASQUINO (DON)	4a categoria
10010	VIA BORGO BORGHETTO	4a categoria
10021	VIA BORGOGNA	4a categoria
10043	CAVALCAVIA BORGOMAGNO	1a categoria
98004	RONDO' BORGOMAGNO	1a categoria
10054	VIA BORLINETTO LUIGI	4a categoria
10032	PIAZZA BORRIERO DOMENICO (DON)	4a categoria
10098	GALLERIA BORROMEO (DEI)	1a categoria
10102	VIA BORROMEO (DEI)	1a categoria
10153	VIA BORROMINI FRANCESCO	4a categoria
10175	VIA BORSELLINO PAOLO	4a categoria
10203	VIA BORSI GIOSUE'	4a categoria
10212	VIA BORSO ANTONIO	4a categoria
10221	VIA BORTIGNON GIROLAMO (MONSIGNOR)	4a categoria
10252	VIA BOSCARDIN (FRATELLI)	4a categoria
10304	LUNGARGINE BOSCHETTO	4a categoria
10351	VIA BOSCO PAPADOPOLI	4a categoria
10405	VIA BOSCO PEDROCCHI	4a categoria
10450	VIA BOSCO RIGNANO	4a categoria
10506	VIA BOSCO WOLLEMBORG	3a categoria
10551	VIA BOSCOVICH RUGGERO GIUSEPPE	4a categoria
10560	CORSO BOSTON	1a categoria
10607	VIA BOTTA PAOLO EMILIO	4a categoria
10652	VIA BOTTACIN NICOLO'	4a categoria
10708	VIA BOTTAZZO LUIGI	4a categoria
10753	VIA BOTTEGO VITTORIO	4a categoria
10809	VIA BOVE GIACOMO	4a categoria
10836	VIA BOVES	1a categoria
10854	VICOLO BOVETTA (DELLA)	2a categoria
10900	VIA BOVETTINO DEI BOVETTINI	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
10955	VIA BOYLE ROBERTO	4a categoria
11000	VIA BRACCIOLINI POGGIO	4a categoria
11055	VIA BRACCO ROBERTO	4a categoria
11101	VIA BRAGADIN MARCANTONIO	4a categoria
11143	VIA BRAHMS GIOVANNI	4a categoria
11154	VIA BRAILLE LUIGI	4a categoria
11202	VIA BRAMANTE DONATO	3a categoria
11253	GALLERIA BRANCALEONE	1a categoria
11352	VIA BRANDOLESE PIETRO	4a categoria
11385	CORSO BRASILE	2a categoria
11404	VIA BRAVI	3a categoria
11505	VIA BREDA VINCENZO STEFANO	1a categoria
11550	LUNGARGINE BRENTA (DEL)	4a categoria
11572	PIAZZA BRESCIANI ALVAREZ GIULIO	4a categoria
11606	VIA BRESSAN LUDOVICO	3a categoria
11651	VIA BRESSANONE	4a categoria
11671	VIA BRETAGNA	4a categoria
11707	VIA BRIANZA	4a categoria
11752	VIA BRIGA E TENDA	4a categoria
11808	VICOLO BRIGATA ABRUZZI	4a categoria
11853	VIA BRIGATA PADOVA	4a categoria
11909	VIA BRIONI	4a categoria
11954	VIA BRIOSCO ANDREA	1a categoria
11981	PASSEGGIATA BRISIGHELLA	4a categoria
12001	VICOLO BRISTOT ANGELO	2a categoria
12056	VIA BROCCHI GIOVANNI BATTISTA	4a categoria
12067	VIA BROFFERIO ANGELO	4a categoria
12100	VIA BRONDOLO	1a categoria
12155	VIA BRONZETTI PILADE	1a categoria
12201	VIA BROTTO GIOVANNI	4a categoria
12254	VIA BRUGI BIAGIO	4a categoria
12302	VICOLO BRUNACCI GIOVANNI	4a categoria
12353	VIA BRUNELLESCHI FILIPPO	4a categoria
12354	VIA BRUNELLI BONETTI BRUNO	4a categoria
12364	VIA BRUNETTA GIULIO	4a categoria
12403	VIA BRUNI LEONARDO	4a categoria
12452	VIA BRUNICO	4a categoria
12551	VICOLO BRUNO GIORDANO	1a categoria
12504	VIA BRUNO GIORDANO	1a categoria
12595	CAVALCAVIA BRUSEGANA	1a categoria
12605	LUNGARGINE BRUSEGANA	4a categoria
12650	VIA BRUSTOLON ANDREA	4a categoria
12706	VIA BUCCARI	4a categoria
12751	VIA BUCCHIA GUSTAVO	4a categoria
12807	VIA BUIE	4a categoria
12852	VIA BUONARROTI MICHELANGELO	2a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
12908	VICOLO BUONARROTI MICHELANGELO	2a categoria
12953	RIVIERA BUSINELLO (DEL)	1a categoria
13002	VIA BUSONERA FLAVIO	1a categoria
90072	PIAZZETTA BUSSOLIN GIUSEPPE	1a categoria
13057	VIA BUZZACCARINI PATARO	2a categoria
13662	CORTE CA' LANDO	4a categoria
15602	VIA CA' PANOSSO	3a categoria
16159	VIA CA' RASI	4a categoria
16357	VIA CA' RINALDINI	4a categoria
17051	VIA CA' SILVESTRI	4a categoria
17457	VIA CA' STIMABILE	4a categoria
13101	VIA CABOTO SEBASTIANO	4a categoria
13156	VIA CADAMOSTO ALVISE	4a categoria
13200	VIA CADORE	4a categoria
13255	VIA CADORNA LUIGI	1a categoria
13256	PIAZZA CADUTI DELLA RESISTENZA	3a categoria
13301	VIA CAENA	4a categoria
13354	VIA CAFASSO GIUSEPPE (BEATO)	4a categoria
13402	VIA CAFFI IPPOLITO	4a categoria
13453	VIA CAGLIARI	4a categoria
13503	VIA CAGNI UMBERTO	4a categoria
13552	VIA CAIRO	4a categoria
13604	VIA CAIROLI BENEDETTO	1a categoria
13640	VIA CALABRESI LUIGI	4a categoria
13651	VIA CALABRIA	4a categoria
13705	VIA CALATAFIMI	1a categoria
13673	GALLERIA CALATAFIMI	1a categoria
13732	VIALE CALCIO (DEL)	4a categoria
13750	VIA CALFURA	2a categoria
13806	VIA CALFURNIO GIOVANNI	4a categoria
13851	VIA CALIARI PAOLO	4a categoria
13907	VIA CALLEGARI (CARDINALE)	2a categoria
13952	VIA CALOGERA' ANGELO	4a categoria
13970	VIA CALORE ANTONIO	4a categoria
14003	VIA CALVI PIETRO FORTUNATO	1a categoria
14058	VIA CALZA MARCO ANTONIO	4a categoria
14102	VIA CALZECCHI ONESTI TEMISTOCLE	4a categoria
14157	VIA CALZETTA PIETRO	4a categoria
14201	VIA CA'MAGNO	4a categoria
14256	VIA CA'MANZONI	4a categoria
14300	VICOLO CAMELIE (DELLE)	4a categoria
14355	CAVALCAVIA CAMERINI	1a categoria
14410	PASSEGGIATA CAMILOTTI FRANCESCO	1a categoria
14401	VIA CAMIN	4a categoria
14433	PASSEGGIATA CAMMINO DEI GIUSTI DEL MONDO	4a categoria
14454	VIA CAMPAGNOLA DOMENICO	1a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
89953	PASSAGGIO CAMPELLO TULLIO	4a categoria
14553	VIA CAMPERIO MANFREDO	4a categoria
14603	VIA CAMPIDANO	3a categoria
14652	VIA CAMPIONI INIGO	4a categoria
14704	VIA CAMPOLONGO ALBERTO	4a categoria
14751	VIA CAMPORESE ALDO	4a categoria
14805	RIVIERA CAMPOSAMPIERO TISO	1a categoria
14823	VIA CAMURRI GINO	4a categoria
14832	VIA CANADA'	3a categoria
14850	VIA CANAL BIANCO	4a categoria
14906	VIA CANAL PIETRO	1a categoria
14951	VIA CANALETTA	4a categoria
15004	VIA CANDIA	4a categoria
15059	VIA CANDIANO II PIETRO	4a categoria
15103	VIA CANESTRINI GIOVANNI	2a categoria
15158	VIA CANNIZZARO STANISLAO	4a categoria
15202	VIA CANOVA ANTONIO	4a categoria
15257	VIA CANOZI (DEI)	4a categoria
15301	VIA CANTELE ANTONIO	3a categoria
15356	VIA CANTIERE (DEL)	4a categoria
15400	VIA CANTORE (GENERALE)	2a categoria
15501	VIA CANZIO STEFANO	4a categoria
15554	VIA CAORLE	4a categoria
15653	PIAZZA CAPITANIATO	1a categoria
15703	VIA CAPITELLO	4a categoria
15752	VIA CAPORELLO	4a categoria
15804	VICOLO CAPPELLATO PEDROCCHI	1a categoria
15851	PIAZZETTA CAPPELLATO PEDROCCHI	1a categoria
15905	VIA CAPPELLI	2a categoria
15950	VIA CAPPELLINI ALFREDO	4a categoria
15961	VIALE CAPPELLO GINO	4a categoria
15983	VIA CAPPONI GINO	4a categoria
16005	VIA CAPPUCCINI (DEI)	2a categoria
16050	VIA CAPRERA	4a categoria
16104	VIA CAPUANA LUIGI	4a categoria
16203	VIA CARATTI AUGUSTO	4a categoria
16258	VIA CARDAN GUIDO	2a categoria
16302	VIA CARDUCCI GIOSUE'	1a categoria
16401	VIA CARINI GIACINTO	4a categoria
16456	VIA CARISSIMI GIACOMO	4a categoria
16500	VIA CARLI GIOVANNI	4a categoria
16555	VIA CARMELI MICHELANGELO	4a categoria
16601	VIA CARMINE (DEL)	1a categoria
16577	PASSEGGIATA CARMINE (DEL)	1a categoria
16654	VIA CARNIA	4a categoria
16702	VIA CARO ANNIBALE	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
16753	VIA CARPACCIO VITTORE	4a categoria
16775	VIA CARRARO GIOVANNI BATTISTA E ALBANO (FRATELLI)	4a categoria
16803	VIA CARRIERA ROSALBA	4a categoria
16852	VIA CARSO	4a categoria
16904	VIA CASATI GAETANO	4a categoria
16951	VIA CASCINO ANTONINO	4a categoria
17006	VIA CASERTA	4a categoria
17085	VIA CASORATI FELICE	4a categoria
17105	VIA CASSALA	4a categoria
17150	VIA CASSAN CARLO	1a categoria
17204	VIA CASTELFIDARDO	2a categoria
17259	VICOLO CASTELFIDARDO	2a categoria
17303	VIA CASTELFRANCO	4a categoria
17358	PIAZZA CASTELLO (DEL)	1a categoria
17402	VIA CASTELMORRONE	4a categoria
17501	VIA CATALANI ALFREDO	4a categoria
17556	VIA CATANIA	4a categoria
17600	VIA CATELLANI ENRICO	4a categoria
17655	VIA CATTANEO CARLO	4a categoria
17701	VIA CATTARO	3a categoria
17754	VIA CATULLO TOMMASO ANTONIO	4a categoria
17787	VIA CAVACCHIOLI ENRICO	4a categoria
17802	VIA CAVACIO JACOPO	4a categoria
17853	VIA CAVALCA DOMENICO (FRA`)	4a categoria
17903	VIA CAVALCANTI GUIDO	4a categoria
17952	VIA CAVALIERI BONAVENTURA	4a categoria
19965	VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	4a categoria
18007	VIA CAVALLETTO ALBERTO	1a categoria
18052	VIALE CAVALLOTTI FELICE	1a categoria
18106	VIA CAVARZERE	4a categoria
18151	VIA CAVAZUCCHERINA	4a categoria
18205	VIA CAVAZZANA	1a categoria
18250	VIA CAVE (DELLE)	2a categoria
18304	VIA CAVIGLIA ENRICO	4a categoria
18359	PIAZZA CAVOUR CAMILLO BENSO	1a categoria
18403	VIA CAVOUR CAMILLO BENSO	1a categoria
18458	VIA CAZZATO VEROLIN ALESSANDRO	2a categoria
18502	VIA CECCHI ANTONIO	4a categoria
18557	VIA CECCON LUIGI	4a categoria
18601	VIA CEFALONIA	4a categoria
18645	PIAZZALE CENTENARIO DEL CLUB IGNORANTI	1a categoria
18656	VIA CEOLDO PIETRO	4a categoria
18700	VIA CERAMICHE (DELLE)	3a categoria
18755	VIA CERATO CARLO	2a categoria
18801	VIA CERESONE	4a categoria
18854	VIA CERNAIA	1a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
18902	VIA CERON ANTONIO	4a categoria
18931	PASSEGGIATA CERTOSA	4a categoria
18953	VIA CERVI (FRATELLI)	3a categoria
19008	VIA CESALPINO ANDREA	4a categoria
19053	VIA CESAROTTI MELCHIORRE	1a categoria
19076	PASSEGGIATA CHECCHINI ANTONIO DA CASELLE	4a categoria
19107	VIA CHERSO	4a categoria
19152	VIA CHERUBINI LUIGI	4a categoria
19206	VIA CHEVALIER PIETRO	4a categoria
19251	VIA CHIABRERA GABRIELE	4a categoria
19262	VIA CHIAMPO	4a categoria
19305	VIA CHIARADIA ENRICO	4a categoria
19350	VIA CHICCHI PIO	4a categoria
19404	VIA CHIESA DAMIANO	2a categoria
19558	VIA CHIESA VECCHIA	4a categoria
19459	CAVALCAVIA CHIESANUOVA	1a categoria
19503	VIA CHIESANUOVA	1a categoria
19602	VIA CHIETI	4a categoria
19657	VIA CHILESOTTI GIACOMO	3a categoria
19679	VIA CHINO EUSEBIO FRANCESCO	4a categoria
19701	VIA CHIOGGIA	4a categoria
19756	VIA CHOPIN FEDERICO	4a categoria
19800	VIA CIAMICIAN GIACOMO	2a categoria
19855	VIA CICOGNA MARCO	4a categoria
19901	VIA CICONI TEOBALDO	2a categoria
19954	VIA CIGNAROLI GIAMBETTINO	4a categoria
20002	VICOLO CIGOLO	2a categoria
20042	VIA CILE	4a categoria
20053	VIA CILEA FRANCESCO	4a categoria
20103	VIA CIMAROSA DOMENICO	4a categoria
20152	VIA CIMITERO (DEL)	4a categoria
20204	VIA CINO DA PISTOIA	4a categoria
20251	VIA CINQUANTOTTESIMO FANTERIA	1a categoria
20305	VIA CIPRO	4a categoria
20350	VIA CIRENAICA	4a categoria
20406	VIA CIRIACO ANCONITANO	4a categoria
20451	VIA CISCATO GIUSEPPE	4a categoria
20507	VIA CISMON	4a categoria
20552	VIA CITOLO DA PERUGIA	1a categoria
20608	VIA CITTADELLA GIOVANNI	1a categoria
20653	VIA CITTANOVA	4a categoria
20709	VIA CIVIDALE	4a categoria
20800	VIA CLEMENTI MUZIO	4a categoria
20855	VIA COATIT	4a categoria
20901	VIA COCCHI GIOVANNI	4a categoria
20956	VIALE CODALUNGA	1a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
20983	LUNGARGINE CODOTTO ENEA.-MARONESE LUIGI.	4a categoria
21001	VIA COL BERRETTA	4a categoria
21054	VIA COL DEL ROSSO	4a categoria
21102	VIA COL DI LANA	4a categoria
21506	VIA COL MOSCHIN	4a categoria
21153	VIA COLETTI FERDINANDO	2a categoria
21203	VIA COLLALTO ANTONIO	4a categoria
21252	VIA COLLE FRANCESCO MARIA	4a categoria
21304	VIA COLLEGIO SAN MARCO	2a categoria
21405	VIA COLLEONI BARTOLOMEO	4a categoria
21450	VIA COLLI (DEI)	1a categoria
21461	VIA COLLODI CARLO	4a categoria
21551	VIA COLOMBINA GASPARO	4a categoria
21607	VIA COLOMBO CRISTOFORO	2a categoria
21616	VIALE COLOMBO GIUSEPPE	1a categoria
21652	PIAZZETTA COLONNA	1a categoria
21708	VIA COLOTTI ANDREA	4a categoria
21717	VIA COMBONI DANIELE (MONSIGNOR)	4a categoria
21726	VICOLO COMELICO	4a categoria
21744	VIA COMINI GUIDO	3a categoria
21753	VIA COMINO GIUSEPPE	3a categoria
21809	VIA COMMISSARIO (DEL)	3a categoria
21854	VIA COMO	4a categoria
21900	VIA COMPAGNO GUGLIELMO	4a categoria
98001	TERRITORIO COMUNALE 1^ CATEGORIA	1a categoria
98002	TERRITORIO COMUNALE 2^ CATEGORIA	2a categoria
98003	TERRITORIO COMUNALE 3^ CATEGORIA	3a categoria
98005	TERRITORIO COMUNALE 4^ CATEGORIA	4a categoria
21955	VIA CONCARIOLA	1a categoria
22055	PIAZZETTA CONCIAPELLI	1a categoria
22066	PONTE CONCIAPELLI	1a categoria
22000	PASSEGGIATA CONCIAPELLI	1a categoria
22154	VIA CONCORDIA	4a categoria
22202	VIA CONEGLIANO	4a categoria
22253	VIA CONFALONIERI FEDERICO	3a categoria
22303	VIA CONFIGLIACHI LUIGI	2a categoria
22321	VIA CONFORTINI PIETRO	3a categoria
22352	VIA CONI ZUGNA	4a categoria
22374	VIA CONTARELLO AGOSTINO	4a categoria
22404	VIA CONTARINI ALESSANDRO	4a categoria
22451	VIA CONTE MANFREDINO	4a categoria
22505	VICOLO CONTI (DEI)	1a categoria
22550	VIA CONVERSINI GIOVANNI	4a categoria
22606	VIA COPERNICO NICOLO	3a categoria
22615	VIALE COPPI FAUSTO	3a categoria
22624	VIA CORAZZA ALDO	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
22651	VIA CORDENONS FEDERICO	4a categoria
22707	VIA CORDEVOLE	4a categoria
22752	VIA CORELLI ARCANGELO	4a categoria
22808	VIA CORFU'	4a categoria
22853	VIA CORNARO ALVISE	1a categoria
22871	PASSAGGIO CORNER PISCOPIA ELENA LUCREZIA	1a categoria
22909	VIA CORONELLI VINCENZO MARIA	4a categoria
22954	VIA CORRADINI FRANCESCO	4a categoria
23001	VIA CORRADO JACOPO	4a categoria
23056	VIA CORREGGIO	4a categoria
23100	VIA CORRER GIANFRANCESCO	4a categoria
23155	VIA CORSICA	3a categoria
23201	VIA CORTESE PLACIDO (PADRE)	4a categoria
23254	VIA CORTIVO ANTONIO MARIA	4a categoria
23302	VIA CORTUSIO GUGLIELMO	4a categoria
63544	PONTE CORVO	1a categoria
23353	VIA COSENZA	4a categoria
23403	VIA COSSA PIETRO	4a categoria
22363	VIA COSSETTO NORMA	1a categoria
23452	VIA COSTA ANDREA	1a categoria
23504	VIA COTTOLENGO GIUSEPPE (BEATO)	4a categoria
23551	VIA CREMONA	3a categoria
23605	VIA CREMONINO CESARE	3a categoria
23650	VICOLO CREMONINO CESARE	3a categoria
23672	VIA CRESCENTE CESARE	4a categoria
23706	VIA CRESCINI JACOPO	2a categoria
23751	VIA CRIMEA	3a categoria
23807	VIA CRISOLORA MANUELE	4a categoria
23852	VIA CRISTO (DEL)	4a categoria
23908	VIA CRISTOFORI BARTOLOMEO	1a categoria
23953	VIA CRIVELLI CARLO	3a categoria
24002	VIA CROAZIA	4a categoria
24057	VIA CROCE ROSSA (DELLA)	2a categoria
24068	VIA CROCE VERDE (DELLA)	3a categoria
24101	VIA CUNEO	4a categoria
24156	VIA CUOCO VINCENZO	2a categoria
24145	PIAZZALE CUOCO VINCENZO	2a categoria
24200	VIA CURIE MARIA E PIETRO	4a categoria
24255	VIA CURIEL EUGENIO	4a categoria
24301	VIA CURTATONE E MONTANARA	3a categoria
24354	VIA CURZOLA	3a categoria
24402	VIA CUSANO NICCOLO'	4a categoria
24503	VIA DA CARRARA (DEI)	1a categoria
25058	VIA DA MOLIN ORESTE	4a categoria
25278	VIA DA PONTE JACOPO	4a categoria
25289	PIAZZA DA PORTO LUIGI	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
25454	VIA DA TEMPO ANTONIO	4a categoria
24453	VIA DABORMIDA (COLONNELLO)	4a categoria
24552	VIA D'ACQUISTO SALVO	4a categoria
24981	VIA DAL PIAZ GIORGIO	3a categoria
24497	VIA DAL POZZO AGOSTINO	3a categoria
25003	VIA DAL SANTO GIROLAMO	4a categoria
24604	VIA DALLA COSTA ELIA	3a categoria
24651	VIA DALLA LIBERA GIOVANNI BATTISTA	4a categoria
24772	PIAZZA DALLA VECCHIA VINICIO	4a categoria
24806	VIA DALLA VEDOVA GIUSEPPE	1a categoria
24705	VIA DALL'ANGELO GEROLAMO	4a categoria
24750	VIA DALL'ARZERE STEFANO	4a categoria
24851	VIA DALLE LASTE NATALE	4a categoria
24907	VIA DALLE MASEGNE PIERPAOLO	4a categoria
24943	CAVALCAVIA DALMAZIA	4a categoria
24952	VIA DALMAZIA	3a categoria
25102	PASSAGGIO DANDOLO ENRICO	4a categoria
25157	VIA DANIELETTI PIETRO	4a categoria
25180	VIA DANIMARCA	4a categoria
25201	VIA D'ANNUNZIO GABRIELE	2a categoria
25256	VIA DANTE	1a categoria
25355	VIA DARDANELLI	4a categoria
25401	VIA DARIO DA TREVISO	4a categoria
25432	CAVALCAVIA DARWIN CHARLES	4a categoria
25502	VIA DAULI ZAMBON (DE')	2a categoria
25553	VIA DAVILA CATERINO	1a categoria
25603	VIA D'AZEGLIO MASSIMO	4a categoria
25652	VIA DE AMICIS EDMONDO	2a categoria
25704	VIA DE BESI BENEDETTO	4a categoria
25751	VIA DE BOSO UGUCCIO	4a categoria
25805	VIA DE BROSSES CARLO	4a categoria
25906	VIA DE CASTRO VINCENZO	4a categoria
26004	VIA DE CETTO SIBILLA	4a categoria
20754	VIA DE CLARICINI NICOLO'	4a categoria
26103	VIA DE CRISTOFORIS (COLONNELLO)	3a categoria
26125	VIA DE FILIPPESI GENTILE	4a categoria
26202	VIA DE GAMA VASCO	4a categoria
26301	PIAZZA DE GASPERI ALCIDE	1a categoria
90081	PASSAGGIO DE GASPERI ALCIDE	1a categoria
26257	GALLERIA DE GASPERI ALCIDE	1a categoria
26356	VIA DE GIOVANNI ACHILLE	4a categoria
26400	VIA DE LAZARA FRANCESCO	4a categoria
26501	VIA DE' LEMIZZO GIOVANNI	4a categoria
26554	VIA DE LEVA GIUSEPPE	4a categoria
27005	VIA DE MANDELO ALBERTO	4a categoria
27050	VIA DE MARCHI LUIGI	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
27104	VIA DE' MENABUOI GIUSTO	3a categoria
27225	VIA DE PROSPERI LUIGI	4a categoria
27258	VIA DE REGNIER ENRICO	4a categoria
27302	VIA DE ROBERTI ERCOLE	4a categoria
27357	VIA DE ROLANDO ALDRIGHETTO	4a categoria
27401	VIA DE SANCTIS ANDRIOLO	4a categoria
27500	VIA DE SILVESTRI PIETRO	2a categoria
27555	VIA DE VISIANI ROBERTO	4a categoria
27601	VIA DE VIT VINCENZO	4a categoria
27621	VIA DE ZIGNO ACHILLE	4a categoria
25850	LARGO DEBUSSY CLAUDE	4a categoria
25951	VIA DECEMBRIO PIERCANDIDO	4a categoria
26059	VIA DECORATI AL VALORE CIVILE	3a categoria
26158	VIA DE'FORETTI JACOPO	4a categoria
4127	VIA DEGLI ARTISTI	4a categoria
63571	PONTE DEI GRAISSI	2a categoria
63609	PONTE DEI TADI	1a categoria
63627	PONTE DEL BUSINELLO	1a categoria
63636	PONTE DEL CARMINE	1a categoria
90173	PONTE DEL NUNZIO BALBINO	1a categoria
63690	PONTE DEL POPOLO	1a categoria
90146	PONTE DEL SOSTEGNO	1a categoria
26455	VIA DELEDDA GRAZIA	3a categoria
26602	VIA DELFINATO	4a categoria
46002	VIA DELLA BRANCA MANNO	4a categoria
63645	PONTE DELLA CAGNA	4a categoria
26653	VIA DELLA FAGGIOLA UGUCCIONE	4a categoria
63663	PONTE DELLA MORTE	1a categoria
26703	VIA DELLA QUERCIA JACOPO	3a categoria
26752	VIA DELLA SCOLA OGNIBENE	4a categoria
4686	AUTOSTRADA DELLA SERENISSIMA	2a categoria
26804	VIA DELLA SETA LOMBARDO	4a categoria
26851	VIA DELLA TORRE PAGANO	4a categoria
36278	GIARDINI DELL'ARENA	1a categoria
63672	PONTE DELLE TORRICELLE	1a categoria
63681	PONTE DELL'OSSERVATORIO	1a categoria
26950	VIA DELU' DARIO	2a categoria
27159	VIA DEMIN GIOVANNI	4a categoria
27203	VIA DEPRETIS AGOSTINO	4a categoria
27456	VIA DESCALZI ALESSANDRO	4a categoria
63719	PONTE DI BRENTELLE DI SOPRA	1a categoria
63728	PONTE DI BRENTELLE DI SOTTO	1a categoria
27702	VIA DI DUCCIO AGOSTINO	3a categoria
63737	PONTE DI FERRO	1a categoria
27775	VIA DI FRANCIA ANNIBALE (PADRE)	4a categoria
27803	VIA DI GIACOMO SALVATORE	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
27951	VIA DI LASSO ORLANDO	4a categoria
27973	VIA DI LENNA ERMANNO	3a categoria
28105	VIA DI NANNI DANTE	2a categoria
63746	PONTE DI SAN GREGORIO	1a categoria
90090	PONTE DI TERRANEGRA	4a categoria
90100	PONTE DI VOLTABAROZZO	1a categoria
27632	VIA DIANO CARLO ALBERTO	3a categoria
27654	VIA DIAZ ARMANDO	1a categoria
27753	VIA DIETRO DUOMO	1a categoria
27852	VIA DIGIONE	3a categoria
27904	VIA DIGNANO	4a categoria
28051	VIA DIMESSE	2a categoria
28006	PASSAGGIO DIMESSE	2a categoria
28150	VIA DINI ULISSE	3a categoria
28204	VIA DIVISIONE FOLGORE	4a categoria
28259	VIA DOLCI CARLO	4a categoria
28261	VIA DOLOMITI	4a categoria
28303	VIA DOMENICHINO	4a categoria
28358	VIA DONA' PIETRO	3a categoria
28402	VIA DONATELLO	1a categoria
28457	LUNGARGINE DONATI ANGELO	4a categoria
28479	PIAZZA DONATORE DI SANGUE	3a categoria
28501	VIA DONDI DALL'OROLOGIO	1a categoria
28556	VIA DONGHI DANIELE	1a categoria
28600	VIA DONIZETTI GAETANO	4a categoria
28622	VIA DORIA ANDREA	4a categoria
28655	VIA DORIGHELLO FRANCESCO	4a categoria
28701	VIA DOSSI DOSSO	4a categoria
28754	VIA DOSSO FAITI	4a categoria
28802	VIA DOTTESIO LUIGI	3a categoria
28853	VICOLO DOTTO (DEI)	1a categoria
28903	VIA DOTTORI CARLO	1a categoria
28952	VIA DRIGO RICCARDO	4a categoria
29007	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	2a categoria
29052	VIA DUE PALAZZI	3a categoria
29106	GALLERIA DUOMO	1a categoria
29151	PIAZZA DUOMO (DEL)	1a categoria
29205	VIA DUPRE' GIOVANNI	3a categoria
29250	VIA DURER GIUSEPPE	3a categoria
29304	VIA DUSE LUIGI	4a categoria
29359	VIA EDERLE CARLO	4a categoria
29371	VIA EDISON THOMAS ALVA	4a categoria
29383	VIA EDRONE	4a categoria
29394	VIA EINAUDI LUIGI	4a categoria
29403	VIA EINSTEIN ALBERT	4a categoria
29436	VIALE ELETTRONICA (DELL')	3a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
29458	VIA EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA	1a categoria
29502	VIA EMILIA	4a categoria
29557	VIA EMO CAPODILISTA LEONARDO	3a categoria
29601	VIA ENNA	4a categoria
29656	VIA ENSELMINI ELENA (BEATA)	4a categoria
29700	VIA ERACLEA	4a categoria
29755	PIAZZA ERBE (DELLE)	1a categoria
29902	VIA EREMITANI	1a categoria
29854	PIAZZA EREMITANI	1a categoria
29801	GALLERIA EREMITANI	1a categoria
29953	VIA EREMITANO GIOVANNI (FRA')	2a categoria
30003	VIA ERITREA	4a categoria
30052	VIA ERIZZO FRANCESCO	4a categoria
30104	VIA EROFILO	4a categoria
30122	VIA ESTE	3a categoria
30151	VIA EUCLIDE	4a categoria
30205	VIA EUGANEA	1a categoria
30250	VIA EULERO LEONARDO	3a categoria
30306	GALLERIA EUROPA	1a categoria
30351	LARGO EUROPA	1a categoria
30407	VIA EUSTOCHIO (BEATA)	4a categoria
30452	GALLERIA EZZELINO	1a categoria
30508	VIA EZZELINO IL BALBO	2a categoria
30553	VIA FAA' DI BRUNO EMILIO	4a categoria
30609	VIA FABBRI (DEI)	1a categoria
30654	LUNGARGINE FABRE GIOVANNI ENRICO	4a categoria
30700	VIA FABRICI GIROLAMO D'ACQUAPENDENTE	1a categoria
30755	VIA FABRIS GIOVANNI	4a categoria
30801	VIA FACCIO FRANCO	4a categoria
30856	VIA FACCIOLATI JACOPO	1a categoria
30902	VIA FAGGIN LUCINDO	3a categoria
30920	VIA FALCONE GIOVANNI	4a categoria
30957	VIA FALCONETTO GIOVANNI MARIA	1a categoria
31002	VIA FALIERO ORDELAFFO	4a categoria
31053	VIA FALLOPPIO GABRIELE	1a categoria
31103	VIA FAMBRI PAULO	4a categoria
31152	VIA FANELLI ERNESTO	4a categoria
31204	VIA FANTINA ALDO EGIDIO	4a categoria
31222	VIA FANZAGO FRANCESCO LUIGI	4a categoria
31251	VIA FARINA MODESTO	4a categoria
31305	VIA FARINI LUIGI CARLO	1a categoria
31323	VIA FASCINA ANTONIO	4a categoria
31350	VIA FASOLATO AGOSTINO	4a categoria
31406	VIA FATTORI GIOVANNI	4a categoria
31451	VIA FAVARETTO GIUSEPPE	4a categoria
31507	VIA FAVARO ANTONIO	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
31516	VIA FERMI ENRICO	3a categoria
31525	VIA FERRABINO ALDO	4a categoria
31552	VIA FERRACINA BARTOLOMEO	4a categoria
31608	VIA FERRANDI UGO	4a categoria
31653	VIA FERRARI GIUSEPPE	1a categoria
31709	VIA FERRARIS GALILEO	4a categoria
31754	VIA FERRAZZI MARCANTONIO	4a categoria
31800	VIA FERRERO ANTONIO	4a categoria
31855	VIA FERRETTO GIACOMO	4a categoria
31901	VIA FERRI LEOPOLDO	4a categoria
31956	VIA FERRO GIOVANNI BATTISTA	4a categoria
31974	VIA FIANDRE	4a categoria
32001	VIA FICINO MARSILIO	4a categoria
32054	VIA FIERAMOSCA ETTORE	4a categoria
32102	VIA FILANGIERI GAETANO	4a categoria
32153	VIA FILELFO FRANCESCO	4a categoria
32203	VIA FILIASI JACOPO	3a categoria
32252	VIA FILOTTRANO	4a categoria
32304	VIA FILZI FABIO	1a categoria
32322	VIA FIOCCO GIUSEPPE	4a categoria
32351	VIA FIORAZZO ANTONIO	4a categoria
32405	PIAZZALE FIRENZE	2a categoria
32450	VIA FISTOMBA	1a categoria
32506	VIA FIUME	1a categoria
32607	VICOLO FLABANICO DOMENICO	4a categoria
32551	VIA FLABANICO DOMENICO	4a categoria
32652	VIA FLACCO VALERIO	4a categoria
32708	VIA FLAMINIO MARCO ANTONIO	4a categoria
32753	VIA FLAMMARION CAMILLO	4a categoria
25300	VIA FLORES D'ARCAIS FRANCESCO	4a categoria
32854	VIA FLORIGERIO SEBASTIANO	4a categoria
32900	VIA FOGAZZARO ANTONIO	3a categoria
32955	VIA FOLENGO TEOFILO	2a categoria
33000	VIA FONDA'	4a categoria
33022	VIA FONDELLI GUIDO	4a categoria
33055	VIA FOPPA VINCENZO	4a categoria
33101	VIA FORABOSCO GIROLAMO	4a categoria
33154	VIA FORCELLINI EGIDIO	2a categoria
33165	VIA FORLANINI ENRICO	4a categoria
33176	VIA FORMIS ACHILLE	4a categoria
33202	VIA FORNACE MORANDI	3a categoria
33253	VIA FORNACI	3a categoria
33303	VIA FORNASARI FILOMENA	4a categoria
33352	VICOLO FORTEBRACCI BERNARDINO	2a categoria
33385	VIA FORTIN GIOVANNI (MONSIGNOR)	3a categoria
33404	VIA FORTIS ALBERTO	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
33451	VIA FORTUNATO VENANZIO	4a categoria
33473	PIAZZETTA FORZATE' GIORDANO (BEATO)	1a categoria
33505	VIA FOSCARI FRANCESCO	4a categoria
33550	VIA FOSCOLO UGO	1a categoria
33606	VIA FOWST ROMOLO	4a categoria
33651	VIA FRACASTORO GIROLAMO	4a categoria
33707	VIA FRACCALANZA SERGIO	4a categoria
33716	SOTTOPASSAGGIO FRACCAROLI ARNALDO	1a categoria
33734	VIA FRANCESCHI FILIPPO (MONSIGNOR)	4a categoria
33743	RACCORDO FRANCESCHINI EZIO	4a categoria
15213	PIAZZETTA FRANCESCO CANOVA	4a categoria
33752	VIA FRANCHETTI ALBERTO	4a categoria
33770	RIVIERA FRANCIA	3a categoria
33781	VIA FRANCO VERONICA	4a categoria
33808	VIA FRANKLIN BENIAMINO	4a categoria
33853	VIA FRANZELA	3a categoria
33909	VIA FRASSINE	4a categoria
33954	VIA FRESCOBALDI GIROLAMO	4a categoria
34001	VIA FRIBURGO	1a categoria
34056	VIA FRIGIMELICA GIROLAMO	1a categoria
34100	VIA FRIULI	4a categoria
34155	PIAZZA FRUTTI (DEI)	1a categoria
34201	VIA FUA' EUGENIO	4a categoria
34254	VIA FUCINI RENATO	4a categoria
34302	VIA FULGOSIO RAFFAELE	4a categoria
34353	VIA FURLANETTO GIUSEPPE	4a categoria
34403	VIA FUSINATO ARNALDO	1a categoria
34421	VIA GABANA ANTONIO	4a categoria
34452	VIA GABELLI ARISTIDE	1a categoria
34504	VIA GALANTE ORLANDO	4a categoria
34551	VIA GALILEI GALILEO	2a categoria
34605	VIA GALLIANO (COLONNELLO)	4a categoria
34650	VIA GALLINI STEFANO	4a categoria
34683	VIA GALLUCCI VINCENZO	4a categoria
34672	GALLERIA GALLUCCI VINCENZO	2a categoria
34706	VIA GALUPPI BALDASSARRE	4a categoria
34751	VIA GALVANI ATTILIO	4a categoria
34807	VIA GAMBETTA LEONE	4a categoria
34825	RACCORDO GANDHI	1a categoria
38356	PIAZZA GARDELLIN FERDINANDO	4a categoria
34843	SLARGO GARDENIA	4a categoria
34908	GALLERIA GARIBALDI	1a categoria
34852	CORSO GARIBALDI	1a categoria
34953	PIAZZA GARIBALDI	1a categoria
35002	VIA GARIGLIANO	3a categoria
35057	VIA GAROFALO	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
35101	PIAZZETTA GARZERIA (DELLA)	1a categoria
90195	PONTE GASPARINI LUIGI	4a categoria
35134	PIAZZETTA GASPAROTTO CESIRA	1a categoria
35156	VIA GATARI (DEI)	4a categoria
35200	VIA GATTAMELATA (nr.pari da 0 a 128 - nr.dispari da 1 a 11)	1a categoria
35200	VIA GATTAMELATA (nr.pari da 130 in poi – nr.dispari da 13 in p	3a categoria
35233	PASSAGGIO GAUDENZIO LUIGI	1a categoria
35255	VIA GAUTIER TEOFILO	4a categoria
35301	VIA GAVINANA	4a categoria
35354	VIA GAZZANIGA PAOLO	4a categoria
35402	VICOLO GAZZOTTO VINCENZO	4a categoria
35453	VIA GEMINIANI FRANCESCO	4a categoria
35503	VIA GEMITO VINCENZO	4a categoria
35552	VIA GEMOLA	4a categoria
35585	VIA GEMONA	4a categoria
35604	VIA GENNARI GIUSEPPE	4a categoria
35651	VIA GENOVA	2a categoria
35705	VIA GENOVESI ANTONIO	4a categoria
35750	VIA GERARDO PIETRO	4a categoria
35806	VIA GEREMIA DA MONTAGNONE	4a categoria
35815	VIA GEREMIA GUGLIELMO	3a categoria
35824	VIA GERMANIA	3a categoria
35851	VIA GESSI ROMOLO	4a categoria
35907	VIA GHIBERTI LORENZO	4a categoria
35952	VIA GHIRARDINI GHERARDO	4a categoria
36003	VIA GIACINTI (DEI)	4a categoria
36058	VIA GIACOMELLI SEBASTIANO	4a categoria
36102	VIA GIACOMINI GIACOMO ANDREA	4a categoria
36157	VIA GIACOSA GIUSEPPE	4a categoria
36201	VIA GIAMBELLINO	4a categoria
32928	PIAZZETTA GIANFRANCO FOLENA	4a categoria
36256	VIA GIARDINETTO	3a categoria
36300	VIA GIARDINO GAETANO	4a categoria
36355	VIA GIBUTI	4a categoria
36401	VIA GIGANTE RICCARDO	4a categoria
36454	VIA GIGLIO (DEL)	3a categoria
36502	VIA GINEPRI (DEI)	4a categoria
36553	VIA GIOBERTI VINCENZO	4a categoria
36603	VIA GIOIA MELCHIORRE	4a categoria
36652	VIA GIOLITTI GIOVANNI	4a categoria
36704	VIA GIORDANO UMBERTO	4a categoria
36751	VIA GIORGIONE	4a categoria
36805	VIA GIOTTO	1a categoria
36850	VIA GIOVANNI BATTISTA DA MONTE	4a categoria
36906	VIA GIOVANNI DA CAVINO	4a categoria
36951	VIA GIOVANNI DA GAIBANA	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
37059	VIA GIOVANNI DA NONO	4a categoria
37103	VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO	4a categoria
37004	VIA GIOVANNI D'ALEMAGNA	3a categoria
37158	VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA	4a categoria
37169	VIA GIRALUCCI GRAZIANO	4a categoria
37170	VIA GIRONDA	4a categoria
37182	PIAZZETTA GIROTTO MARIANO (PADRE)	2a categoria
8569	PASSEGGIATA GIULIA BIANCHINI D'ALBERIGO	4a categoria
37202	VIA GIULIANI REGINALDO (PADRE)	4a categoria
37257	VIA GIURIOLO ANTONIO	4a categoria
37301	VIA GIUSTI GIUSEPPE	4a categoria
37356	VIA GIUSTINIANI NICOLO'	1a categoria
37400	VIA GLORIA ANDREA	4a categoria
37455	VIA GNOCCHI (DON)	4a categoria
37501	VIA GODINA SANDRO	4a categoria
37554	VIA GOETHE VOLFANGO	4a categoria
90119	PONTE GOITO	1a categoria
37602	VIA GOITO	1a categoria
37620	VIA GOLA GIUSEPPE	4a categoria
37653	VIA GOLDONI CARLO	1a categoria
37703	VIA GONZAGA SCIPIONE	4a categoria
37752	VIA GONZATI BERNARDO	4a categoria
37804	VIA GORIZIA	1a categoria
37851	VIA GORZONE	4a categoria
37905	VIA GOZZANO GUIDO	3a categoria
38005	VIA GOZZI GASPARE	1a categoria
37950	PASSAGGIO GOZZI GASPARE	1a categoria
38050	VIA GRADENIGO GIOVANNI	1a categoria
38072	VIA GRADISCA	4a categoria
38104	VIA GRAF ARTURO	4a categoria
38159	VIA GRAMOGNE (DELLE)	4a categoria
38203	VIA GRAMSCI ANTONIO	4a categoria
38258	VIA GRANZE (DELLE)	3a categoria
38269	VIA GRANZE SUD (DELLE)	4a categoria
38292	CAVALCAVIA GRASSI ANTONIO	1a categoria
38302	VIA GRASSI ANTONIO	1a categoria
38357	VIA GRAZIANI CARLO	4a categoria
38401	VIALE GRAZIE (DELLE)	1a categoria
38456	VIA GRAZIOSO ANTONIO	4a categoria
38500	VIA GRAZZINI ANTONIO FRANCESCO	4a categoria
38522	VIA GRECIA	3a categoria
38555	VIA GRIGNO	4a categoria
38588	VIA GRIGOLON DOLORES	4a categoria
38601	VIA GRIMANI MARINO	4a categoria
38654	VIA GRITTI ANDREA	1a categoria
38702	VIA GROPPO EVANGELISTA	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
38753	VIA GROSSETO	4a categoria
38803	GROSSI TOMMASO	1a categoria
38852	VIA GROTTO DELL'ERO LUIGI IGNAZIO	4a categoria
38904	VIA GUA'	4a categoria
38951	VIA GUALCHIERE	1a categoria
39006	VIA GUANELLA LUIGI (BEATO)	4a categoria
39051	VIA GUARDI FRANCESCO	4a categoria
39105	VIA GUARIENTO DI ARPO	4a categoria
39127	VIA GUARINO DA VERONA	4a categoria
39150	VIA GUARNERI PIETRO GIOVANNI	4a categoria
39204	VIA GUASTI (nr.pari da 0 a 22 – nr.dispari da 1 a 5)	2a categoria
39204	VIA GUASTI (nr.pari da 24 in poi - nr.dispari da 7 in poi)	3ª categoria
39237	VIA GUAZZO MARCO	4a categoria
39259	VIA GUERCINO	4a categoria
39303	VIA GUERRAZZI FRANCESCO DOMENICO	4a categoria
39358	VIA GUERZONI GIUSEPPE	4a categoria
39457	VIA GUGLIELMOTTI ALBERTO	4a categoria
39479	VIA GUICCIARDI ENRICO	4a categoria
39501	VIA GUICCIARDINI FRANCESCO	3a categoria
39556	VIA GUIDI ALESSANDRO	4a categoria
39600	VIA GUIDO D'AREZZO	4a categoria
39655	VIA GUINIZELLI GUIDO	4a categoria
39701	VIA GUIZZA	1a categoria
39754	VIA HARVEY GUGLIELMO	4a categoria
39802	VIA HAYEZ FRANCESCO	4a categoria
39853	VIA HERMADA	4a categoria
39875	VIA IESOLO	4a categoria
1693	VIA ILARIA ALPI	4a categoria
39897	VIA IMPASTATO GIUSEPPE	4a categoria
39903	VIA INDUNO GEROLAMO	3a categoria
39952	VIALE INDUSTRIA (DELL')	1a categoria
39974	VIA INGHILTERRA	2a categoria
40004	PIAZZA INSURREZIONE 28 APRILE 1945 (DELL’)	1a categoria
40051	VIALE INTERNATO IGNOTO (DELL')	4a categoria
40073	VIA IPAZIA	4a categoria
40105	VIA IPPODROMO (DELL')	3a categoria
40123	CORSO IRLANDA	1a categoria
40150	VIA IRPINIA	4a categoria
40206	VIA ISARCO	4a categoria
40251	VIA ISOLA DI TORRE	4a categoria
90128	PONTE ISONZO	1a categoria
40307	VIA ISONZO	1a categoria
40352	VIA ISTITUTO TECNICO D'AGRARIA	4a categoria
40408	VIA ISTRIA	3a categoria
40453	VIA IVREA	2a categoria
40509	VIA JACOPO DA MONTAGNANA	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
40554	VIA JACOPO DA VERONA	4a categoria
40600	VIA JACOPONE DA TODI	4a categoria
40655	VIA JAPPELLI GIUSEPPE	1a categoria
40701	VIA JENNER EDOARDO	4a categoria
40756	VIA JOMMELLI NICCOLO'	4a categoria
40738	VIA JUDRIO	4a categoria
40802	CORSO KENNEDY JOHN E ROBERT	1a categoria
40857	VIA KEPLERO GIOVANNI	4a categoria
40903	VIA KNIPS MACOPPE ALESSANDRO	4a categoria
40913	PIAZZETTA KOLBE MASSIMILIANO (PADRE)	1a categoria
41609	VIA LA SPEZIA	4a categoria
40922	VIA LABIA GIOVANNI FRANCESCO	4a categoria
40958	VIA LAGO ASCIANGHI	4a categoria
41003	VIA LAGO DOLFIN	4a categoria
41021	VIA LAGO FIMON	4a categoria
41052	VIA LAGO GIUSEPPE (DON)	3a categoria
41104	VIA LAGOSTA	4a categoria
41151	VIA LAGRANGE LUIGI	3a categoria
41205	VIA LAMARMORA ALESSANDRO	4a categoria
41250	VIA LAMBERTAZZI GIAN LUDOVICO	4a categoria
41306	VIA LAMBRUSCHINI RAFFAELE	4a categoria
41324	VIA LANARI ASTORRE	3a categoria
41351	VIA LANDINO CRISTOFORO	4a categoria
41407	VIA LANDO MARCO	4a categoria
41452	VIA LANDUCCI LANDO	4a categoria
41508	VIA LANZA GIOVANNI	4a categoria
41553	VIA L'AQUILA	4a categoria
41654	VIA LATISANA	4a categoria
41700	VIA LAZARA GIOVANNI	4a categoria
41755	LAZIO	4a categoria
41764	PASSEGGIATA LAZZARI MARIA	4a categoria
41801	VIA LAZZARINI VITTORIO	4a categoria
41856	VIA LAZZAROTTO GIOVANNI	4a categoria
41902	VIA LEGNAGO	4a categoria
41920	VIA LEMENE	4a categoria
41957	VIA LENDINARA	4a categoria
42002	VIA LEOGRA	3a categoria
42053	VIA LEONARDO DA VINCI	4a categoria
42103	VIA LEONATI DOMENICO	4a categoria
42152	VIA LEONCAVALLO RUGGERO	4a categoria
42204	VIA LEONI CARLO	1a categoria
42251	VIA LEOPARDI GIACOMO	2a categoria
42305	VIA LEOPOLDO (PADRE)	4a categoria
42350	VIA LEPANTO	3a categoria
42406	VIA LETO POMPONIO	4a categoria
42451	VIA LEVI - CIVITA TULLIO	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
42507	VIA LEVORIN GUSTAVO	4a categoria
42552	VIA LIBERI PIETRO	4a categoria
42608	VIA LIBIA	3a categoria
42653	VIA LIGURIA	4a categoria
42671	TANGENZIALE LIMENA	1a categoria
42709	VIA LIOY PAOLO	4a categoria
42754	VIA LIPPI FILIPPO	4a categoria
42727	VIA LISBONA	3a categoria
42800	VIA LISTER GIUSEPPE	4a categoria
42819	VIA LISZT FRANZ	4a categoria
42855	VIA LIVELLO (DEI)	1a categoria
42901	VICOLO LIVELLO (DEI)	1a categoria
42956	VIA LIVENZA	4a categoria
43001	VIA LIVORNO	3a categoria
43054	VIA LOCATELLI ANTONIO	2a categoria
43102	VIA LOCCHI VITTORIO	4a categoria
43153	VIA LOMBARDIA	4a categoria
43203	VIA LOMBARDO TULLIO	3a categoria
43252	VIA LOMBROSO CESARE	3a categoria
43304	VIA LONGHENA BALDASSARE	4a categoria
43351	VIA LONGHI PIETRO	4a categoria
43362	VIA LONGHIN GIACINTO ANDREA	3a categoria
43373	VIA LONGO BARTOLO	4a categoria
43384	VIA LONGON MANLIO	4a categoria
43405	VIA LOREDAN LEONARDO	1a categoria
43423	VIA LORENA	4a categoria
43432	VIA LORENZO DA BOLOGNA	4a categoria
43450	VIA LORENZONI GIUSEPPE	4a categoria
43506	VIA LORETO	4a categoria
43551	VIA LORI FERNANDO	4a categoria
43607	VIA LOSCHI ANTONIO	4a categoria
43652	VIA LOTTO LORENZO	4a categoria
43708	VIA LOVARINI EMILIO	2a categoria
43753	VIA LOVATI LOVATO	4a categoria
43771	SELCIATO LOVO SILVIO (MONS.)	4a categoria
43809	VIA LUBIAN CORRADO	4a categoria
43854	VIA LUCANIA	4a categoria
43900	VIA LUCATELLO LUIGI	2a categoria
43955	VIA LUCCA	4a categoria
84914	PIAZZETTA LUCIA VALENTINI TERRANI	1a categoria
43973	VIA LUINI BERNARDINO	4a categoria
44000	VIA LUISARI GINO	4a categoria
44101	VIA LUPI BONIFACIO DI SORAGNA	4a categoria
44132	VIA LUSSEMBURGO	3a categoria
44154	VIA LUSSINO	4a categoria
44176	VIA LUXARDO NICOLO' E PIETRO (FRATELLI)	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
44202	VIA LUZZATTI LUIGI	2a categoria
44253	VIA MABIL LUIGI	4a categoria
44303	VIA MACHIAVELLI NICCOLO'	3a categoria
44404	VIA MADONNA DEL ROSARIO	2a categoria
44352	VIA MADONNA DELLA SALUTE	2a categoria
44451	VIA MADONNETTA	2a categoria
44505	VIA MADONNINA	4a categoria
44514	VIA MAE'	4a categoria
44523	RIVIERA MAESTRI DEL LAVORO	4a categoria
44541	VIA MAFALDA DI SAVOIA D'ASSIA	4a categoria
44550	VIA MAFFEI FRANCESCO	4a categoria
44606	VIA MAFFI PIETRO (CARDINALE)	4a categoria
44651	VIA MAGANZA GIAMBATTISTA	4a categoria
44671	VIA MAGAROTTO ANTONIO	4a categoria
44707	VIA MAGELLANO FERDINANDO	4a categoria
44853	VICOLO II MAGENTA	3a categoria
44808	VICOLO I MAGENTA	3a categoria
44752	VIA MAGENTA	3a categoria
44871	VIA MAGGI PIETRO	3a categoria
44909	VIA MAGINI GIOVANNI ANTONIO	4a categoria
44954	VIA MAGNASCO ALESSANDRO	4a categoria
45001	VIA MAGNOLIE (DELLE)	4a categoria
45056	VIA MAKALLE'	4a categoria
45100	VIA MALAMAN GIOVANNI	2a categoria
45155	VIA MALASPINA GUGLIELMO	4a categoria
45177	VIA MALCESINE	4a categoria
45302	VIA MALI SPADARIT	4a categoria
45201	VIA MALIBRAN MARIA	4a categoria
45254	VIA MALIPIERO CATERINO	4a categoria
45353	VIA MALPIGHI MARCELLO	4a categoria
45403	VIA MALPILEO ROLANDO	4a categoria
45452	VIA MALTA	4a categoria
45504	VIA MAMELI GOFFREDO	1a categoria
45551	VIA MAMIANI TERENZIO	4a categoria
45605	VIA MANARA LUCIANO	4a categoria
45650	VIA MANCA SALVATORE	4a categoria
45706	VIA MANCINELLI LUIGI	4a categoria
45724	VIA MANDELLI CARLO	4a categoria
45751	VIA MANDRIA	4a categoria
45742	PASSEGGIATA MANDRIA	4a categoria
45807	VIA MANFREDINI FEDERICO	4a categoria
45852	VIA MANFRONI CAMILLO	4a categoria
45908	VIA MANICIATI ARMANDO	4a categoria
45953	VIA MANIN DANIELE	1a categoria
46057	VIA MANTEGNA ANDREA	1a categoria
46101	VIA MANTOVA	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
46156	VIA MANTUA BENAVIDES MARCO	4a categoria
46200	VIA MANZONI ALESSANDRO	1a categoria
46255	VIA MARANGON ALFIO	4a categoria
46301	VIA MARATTA CARLO	4a categoria
46354	VIA MARCANOVA GIOVANNI	2a categoria
46402	VIA MARCELLO BENEDETTO	4a categoria
46453	VIA MARCHESI CONCETTO	4a categoria
46503	VIA MARCHESINI GIOVANNI	3a categoria
46552	VIA MARCHETTO DA PADOVA	3a categoria
46604	VIA MARCHI ANTONIO	4a categoria
46651	VIA MARCHIONNI CARLOTTA	4a categoria
46673	VIA MARCINELLE	3a categoria
46705	VIA MARCONI GUGLIELMO	1a categoria
46750	VIA MARENZIO LUCA	4a categoria
46806	VIA MARGHERA	1a categoria
46851	VIA MARIESCHI MICHELE	4a categoria
46907	VIA MARIN ROBERTO	1a categoria
46952	VIA MARINA	4a categoria
47003	VIA MARINELLI GIOVANNI	4a categoria
47058	VIA MARINO GIAMBATTISTA	4a categoria
47102	VIA MARIO ALBERTO	2a categoria
47135	VIA MARMOCCHI FRANCESCO COSTANTINO	4a categoria
47157	VIA MARONCELLI PIERO	2a categoria
47146	CAVALCAVIA MARONCELLI PIERO	4a categoria
47201	VIA MAROSTICA	4a categoria
47256	VIA MARSALA	1a categoria
47300	VIA MARSAND ANTONIO	4a categoria
47355	VIA MARSILI LUIGI	4a categoria
47401	VIA MARSILIO DA PADOVA	1a categoria
47454	VIA MARTINI LUIGI	4a categoria
47502	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	1a categoria
47520	PASSAGGIO MARTIRI DELLE FOIBE	2a categoria
47553	VIA MARTIRI D'UNGHERIA	1a categoria
47603	VIA MARTIRI GIULIANI E DALMATI	3a categoria
47652	VIA MARTUCCI GIUSEPPE	4a categoria
47704	VIA MARZOLO FRANCESCO	1a categoria
47722	VIA MASANELLO ANTONIA	4a categoria
47751	VIA MASCAGNI PIETRO	4a categoria
47773	VIA MASCHERONI EDOARDO	4a categoria
47805	VIA MASCHERPA LUIGI	4a categoria
47832	VIA MASINI EDOARDO PLINIO	4a categoria
47850	VIA MASSAJA GUGLIELMO (CARDINALE)	4a categoria
47906	VIA MASTROPIERO ORIO	4a categoria
47951	VIA MATERA	4a categoria
48004	VIA MATTEOTTI GIACOMO	1a categoria
48059	VIA MATTEUCCI CARLO	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
48103	VIA MAURO (FRA')	4a categoria
48158	PIAZZALE MAZZINI	1a categoria
48202	VICOLO MAZZINI	1a categoria
48235	VIA MAZZOLA GIUSEPPE	4a categoria
48257	VIA MAZZONI GUIDO	4a categoria
48301	VIA MECCANICA (DELLA)	4a categoria
48356	VIA MEDICI GIACOMO	4a categoria
48400	VIA MEDIN ANTONIO	4a categoria
48433	VIA MEDOACO	4a categoria
48455	VIA MEDUNA	4a categoria
48501	VIA MELAN SEBASTIANO	4a categoria
48554	VIA MELETTE (DELLE)	3a categoria
48576	VIA MELLI ALFREDO	4a categoria
48602	VIA MELLONI MACEDONIO	4a categoria
48653	VIA MEMMO ANDREA	2a categoria
48703	VIA MENDELSSOHN FELICE	4a categoria
48752	VIA MENEGHELLI PIER ANTONIO	4a categoria
48804	LARGO MENEGHETTI EGIDIO	1a categoria
48851	VIA MENEGHINI ANDREA	1a categoria
48873	PIAZZETTA MENEGUZZI LIDUINA (SUOR)	1a categoria
48905	VIA MENINI GIOVANNI BATTISTA	4a categoria
48950	VIA MENOTTI CIRO	3a categoria
49005	VIA MENTANA	3a categoria
49050	VIA MERANO	4a categoria
49104	VIA MERCADANTE SAVERIO	4a categoria
49159	VIA MERCANTINI LUIGI	4a categoria
49194	PIAZZA MERLIN LUIGI	4a categoria
49203	VIA MERLIN MARIO	3a categoria
49258	VIA MESSEDAGLIA ANGELO	4a categoria
49270	VIA MESSICO	3a categoria
49302	VIA MESTRE	4a categoria
49357	VIA METASTASIO PIETRO	4a categoria
49401	VIA METAURO	4a categoria
49423	PIAZZA METELLI FABIO	4a categoria
49456	VIA MEUCCI ANTONIO	4a categoria
49500	VIA MEZZABATI ILDEBRANDINO	4a categoria
49555	VIA MIANI GIOVANNI	4a categoria
49601	VIA MICCA PIETRO	4a categoria
49621	VIA MICHELOTTI GIOVANNI	4a categoria
49654	VIA MICHIEL MELCHIORRE	4a categoria
90182	PONTE MILANI ANTONIO	1a categoria
49711	GALLERIA MILANO	1a categoria
49702	CORSO MILANO	1a categoria
49753	VIA MILAZZO	1a categoria
49803	VIA MILLE (DEI)	3a categoria
49852	VIA MINCIO	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
49904	VIA MINELLO GIOVANNI	4a categoria
49951	VIA MINGHETTI MARCO	4a categoria
50005	VIA MINIO TIZIANO	2a categoria
50050	VIA MINO DA FIESOLE	4a categoria
50106	VIA MINZONI GIOVANNI (DON)	4a categoria
50115	PASSEGGIATA MIOLATI ARTURO	1a categoria
50151	VIA MIRETTO NICOLO'	4a categoria
50207	VIA MOCENIGO LAZZARO	4a categoria
50252	VIA MODENA GUSTAVO	2a categoria
50270	PIAZZETTA MODIN PRIMO	2a categoria
90155	PONTE MOLINO	1a categoria
50308	VIA MOLISE	4a categoria
50353	VIA MOLLE (DELLE)	4a categoria
50409	VIA MOLMENTI POMPEO	4a categoria
50454	VIA MONACO PADOVANO	4a categoria
50500	VIA MONEGARIO DOMENICO	4a categoria
50555	VIA MONFALCONE	4a categoria
50601	VIA MONFERRATO	4a categoria
50629	VIA MONSELICE	3a categoria
50647	CAVALCAVIA MONTA'	1a categoria
50656	VIA MONTA'	1a categoria
50702	VIA MONTAIGNE MICHELE	4a categoria
50757	VIA MONTANARI GEMINIANO	4a categoria
50775	VIA MONTE ALTO	4a categoria
50803	VIA MONTE ASOLONE	4a categoria
50904	VIA MONTE CASTELLO	4a categoria
50959	VIA MONTE CENGIO	3a categoria
51004	VIA MONTE CERO	4a categoria
51051	VIA MONTE CEVA	4a categoria
51105	VIA MONTE CIMONE	4a categoria
51150	VIA MONTE CINTO	4a categoria
51206	VIA MONTE DELLA MADONNA	4a categoria
51251	VIA MONTE DI PIETA'	1a categoria
51307	VIA MONTE FASOLO	4a categoria
51334	VIA MONTE FRASSENELLE	4a categoria
51352	VIA MONTE GALLO	4a categoria
51408	VIA MONTE GRANDE	4a categoria
51453	VIA MONTE GRAPPA	3a categoria
90256	VIA MONTE LONZINA	4a categoria
51554	VIA MONTE LOZZO	4a categoria
51600	VIA MONTE LUNGO	4a categoria
51655	VIA MONTE MURALE	4a categoria
51701	VIA MONTE NERO	4a categoria
51756	VIA MONTE ORTIGARA	4a categoria
51857	VIA MONTE PASUBIO	4a categoria
51903	VIA MONTE PERTICA	3a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
52104	VIA MONTE RUA	4a categoria
52151	VIA MONTE SABOTINO	4a categoria
52162	VIA MONTE SAN DANIELE	4a categoria
52205	VIA MONTE SANTO	4a categoria
52250	VIA MONTE SIROTTOLO	4a categoria
52306	VIA MONTE SOLAROLO	4a categoria
52351	VIA MONTE SUELLO	3a categoria
52407	VIA MONTE VENDA	3a categoria
52452	VIA MONTE VENTOLONE	4a categoria
52553	VIA MONTE VERSA	4a categoria
52609	VIA MONTE VODICE	4a categoria
50858	VIA MONTEBELLO	4a categoria
50867	VIA MONTEBELLUNA	4a categoria
51509	VIA MONTELLO	4a categoria
51802	VIA MONTEORTONE	4a categoria
51958	VIA MONTERICCO	4a categoria
52003	VIA MONTEROSSO	4a categoria
52052	VIA MONTEROTONDO	3a categoria
52333	VIA MONTESSORI MARIA	4a categoria
52508	VIA MONTEVERDI CLAUDIO	4a categoria
52654	VIA MONTI VINCENZO	3a categoria
52700	VIA MONTICANO	4a categoria
52755	VIA MONTINI ARMANDO	2a categoria
52801	VIA MONTONA	1a categoria
52856	VIA MONZAMBANO	4a categoria
52865	VIA MORANDINI GIUSEPPE	4a categoria
52902	VIA MORELLI DOMENICO	4a categoria
52957	VIA MORETTO DA BRESCIA	4a categoria
53002	VIA MORGAGNI GIAMBATTISTA	1a categoria
53042	PIAZZA MORO ALDO	4a categoria
53053	VIA MORO CRISTOFORO	1a categoria
53103	VIA MORONI ANDREA	2a categoria
53152	VIA MOROSINI FRANCESCO	4a categoria
53204	VIA MORPURGO EMILIO	4a categoria
53305	VIA MORTISE	3a categoria
53295	CAVALCAVIA MORTISE	3a categoria
53350	VIA MOSCA GIOVANNI MARIA	4a categoria
53406	VIA MOSCHETTI ANDREA	4a categoria
53451	VIA MOSCHINI GIACOMO E CRISTINA	4a categoria
53507	VIA MOZART VOLFANGO AMEDEO	4a categoria
53543	VIA MOZZONI ANNA MARIA	4a categoria
53552	RIVIERA MUGNAI (DEI)	1a categoria
53608	VIA MUNERATI OTTAVIO	4a categoria
53653	VIA MUNICIPIO (DEL)	1a categoria
53709	VIA MURATORI LUDOVICO ANTONIO	2a categoria
53745	VIA MUSATTI CESARE	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
53754	VIA MUSONE	4a categoria
53800	RIVIERA MUSSATO ALBERTINO	1a categoria
53855	VIA MUZIO GIROLAMO	3a categoria
53901	VIA NACCARI ANDREA	4a categoria
53956	VIA NANCY	2a categoria
54001	VIA NANI GIACOMO	4a categoria
54021	PIAZZA NAPOLI	2a categoria
54032	VIA NARNI	3a categoria
54054	VIA NASINI RAFFAELLO	4a categoria
54102	VIA NATISONE	4a categoria
54153	VIA NAVAGERO ANDREA	4a categoria
54203	VIALE NAVIGAZIONE INTERNA (DELLA)	1a categoria
54252	VIA NAZARETH	2a categoria
54304	VIA NEGRELLI LUIGI	3a categoria
54351	CORTE NEGRI ADA	4a categoria
54405	VIA NEGROPONTE	4a categoria
54450	VICOLO NERVESA DELLA BATTAGLIA	4a categoria
54506	VIA NEWTON ISACCO	4a categoria
54551	VIA NICCODEMI DARIO	4a categoria
54571	PIAZZA NICHETTI DON LUIGI	4a categoria
54607	VIA NICOLO' DA LONIGO	4a categoria
54652	VIA NICOLODI AURELIO	4a categoria
54708	VIA NICOLOSO DA RECCO	4a categoria
54726	VIA NICOTERA GIOVANNI	4a categoria
54753	PIAZZETTA NIEVO IPPOLITO	1a categoria
54809	VIA NIZZA	3a categoria
54854	VIA NOALE ANTONIO	4a categoria
54900	VIA NOBILI LEOPOLDO	4a categoria
54958	VIA NOGAROLA ISOTTA	4a categoria
54955	VIA NONA STRADA	2a categoria
54973	VIA NORMANDIA	4a categoria
55000	VIA NOVARA	4a categoria
55055	VIA NULLO FRANCESCO	2a categoria
55077	VIA NUOVA ZELANDA	3a categoria
55101	VIA OBERDAN GUGLIELMO	1a categoria
55154	VIA OBIZZI (DEGLI)	1a categoria
55202	VIA OBLACH GIUSEPPE	4a categoria
55253	VICOLO ODASI TIFI (DEGLI)	4a categoria
55303	VIA ODERZO	4a categoria
55352	VIA OFFREDUCCI GIORDANO	4a categoria
55404	VIA OGLIO	4a categoria
55451	GALLERIA OGNISSANTI	4a categoria
63838	PONTE OGNISSANTI	1a categoria
55550	VICOLO OGNISSANTI	1a categoria
55505	VIA OGNISSANTI	1a categoria
55606	VIA OIRENE	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
55615	SOTTOPASSAGGIO OJETI UGO	1a categoria
55633	VIA OLANDA	4a categoria
55651	VIA OLMO DI CAMIN NUOVO	4a categoria
55752	VIA OLZIGNAN TERENZIO	3a categoria
55808	VIA OMBONI STEFANIA	1a categoria
90191	PONTE OMIZZOLO SILVIO	1a categoria
55853	VIA ONGARELLO GUGLIELMO	4a categoria
55909	VIA ONGARO ANTONIO	4a categoria
55954	VIA ONTANI (DEGLI)	4a categoria
56001	VIA ORIONE (DON)	4a categoria
56056	VIA ORLANDINI GIROLAMO	4a categoria
56100	VIA ORLANDO VITTORIO EMANUELE	4a categoria
56155	VIA ORMANETO NICCOLO'	4a categoria
56201	VIA ORNA (DELL')	2a categoria
56221	VIA OROLO	4a categoria
56254	VIA OROLOGIO FRANCESCO SCIPIONE	3a categoria
56302	VIA ORSATO SERTORIO	4a categoria
56353	VIA ORSEOLO PIETRO	4a categoria
56403	VIA ORSINI NICCOLO'	1a categoria
56452	VICOLO ORTENSIE (DELLE)	4a categoria
56504	VIA ORTO BOTANICO	1a categoria
90164	PONTE ORTO BOTANICO	1a categoria
56551	VIA ORUS GIUSEPPE	1a categoria
56605	VIA OSPEDALE CIVILE	2a categoria
56650	VICOLO OSSERVATORIO (DELL')	1a categoria
56706	VIA OSTERIA VECCHIA	4a categoria
56715	VIA OSTIALA GALLENIA	4a categoria
56751	VIA OTTO FEBBRAIO 1848	1a categoria
56807	VIA OZANAM FEDERICO	4a categoria
56852	VIALE PACE (DELLA)	1a categoria
66363	PIAZZA PACE (DELLA) – RABIN YTZHAK	1a categoria
56908	VIA PACINOTTI ANTONIO	3a categoria
4675	AUTOSTRADA PADOVA-BOLOGNA	2a categoria
56953	VIA PADOVANINO	2a categoria
57002	VIA PADRIN LUIGI	4a categoria
57057	VIA PAER FERDINANDO	4a categoria
57101	VIA PAGANINI NICOLO'	4a categoria
57156	VIA PAGANO MARIO	4a categoria
57200	VIA PAGLIA (DELLA)	2a categoria
57301	VIA PAISIELLO GIOVANNI	4a categoria
57354	VIA PAJETTA PIETRO	4a categoria
57376	PIAZZETTA PALATUCCI GIOVANNI	1a categoria
57402	RIVIERA PALEOCAPA	1a categoria
63847	PONTE PALEOCAPA	1a categoria
57453	VIA PALERMO	2a categoria
57503	VIA PALESA AGOSTINO	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
57552	VIA PALESTRO	2a categoria
57604	VIA PALLADIO ANDREA	4a categoria
57651	VIA PALME (DELLE)	1a categoria
57705	VIA PALMIERI MATTEO	4a categoria
57750	VIA PALTANA	4a categoria
57772	VIA PANAMA'	2a categoria
57806	VIA PANCALDO LEON	4a categoria
57833	VIA PANNONIO GIANO	4a categoria
57851	VIA PANZACCHI ENRICO	4a categoria
57907	VIA PANZINI ALFREDO	4a categoria
57952	VIA PAOLI PASQUALE	1a categoria
58003	VIA PAOLO DIACONO	4a categoria
58058	VIA PAOLOTTI	2a categoria
58157	PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII	2a categoria
58102	VIA PAPAFAVA (DEI)	1a categoria
58201	VICOLO PARENTINO BERNARDO	3a categoria
58256	VIA PARENZO	4a categoria
58300	VIA PARINI GIUSEPPE	4a categoria
58355	VIA PARISOTTO FABIO	4a categoria
58401	VIA PARODI FILIPPO	4a categoria
58454	VIA PARPAIOLA GIOBATTA	4a categoria
58502	VIA PARTECIPAZIO AGNELLO	4a categoria
58553	VIA PARTIGIANO (DEL)	3a categoria
58603	VIA PARUTA PAOLO	3a categoria
58652	VIA PASCARELLA CESARE	4a categoria
58704	VIA PASCOLI GIOVANNI	4a categoria
58751	VIA PASINATO GIOVAMBATTISTA	4a categoria
58805	VIA PASTA GIUDITTA	4a categoria
58850	VIA PASTEUR LUIGI	4a categoria
58872	VIA PASTO' LUDOVICO	4a categoria
58906	VICOLO PASTORI	2a categoria
58951	VIA PASTRENGO	4a categoria
59004	VIA PASTRO LUIGI	4a categoria
59059	VIA PATIN CARLO GUIDO	4a categoria
59103	VIA PATRIARCATO	1a categoria
59158	VIA PAVIA	4a categoria
59202	VIA PEANO GIUSEPPE	4a categoria
59257	VIA PECORI-GERALDI GUGLIELMO (GENERALE)	4a categoria
24585	PONTE PEDONALE DAGA BENITO	4a categoria
59301	VIA PELLEGRINO (BEATO)	1a categoria
59356	VIA PELLICO SILVIO	4a categoria
59279	VIA PELLIZZO LUIGI	3a categoria
59400	VIA PELOSA	3a categoria
59422	VIA PENDINI FULVIO	4a categoria
59501	VIA PENELLO ANTONIO	4a categoria
59554	VIA PERGOLESI GIOVANNI BATTISTA	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
59602	VIA PERI JACOPO	4a categoria
59703	VICOLO PERIN GIUSEPPE	4a categoria
59653	VIA PERIN GIUSEPPE	2a categoria
59730	VIALE PERLASCA GIORGIO	1a categoria
59752	VIA PEROSI LORENZO	3a categoria
59804	VIA PEROTTI GIUSEPPE	4a categoria
59851	VIA PERTILE ANTONIO	4a categoria
59961	PIAZZA PERTINI ALESSANDRO	2a categoria
59873	VIA PERTINI ALESSANDRO	4a categoria
60134	VIA PERU'	4a categoria
59905	VIA PERUGIA	4a categoria
59950	VIA PERUGINO	4a categoria
60006	VIA PESARO BENEDETTO	4a categoria
60051	VIA PESCAROTTO (DEL)	2a categoria
60107	VIA PESCHIERA	3a categoria
60208	VIA PETRARCA	1a categoria
60152	PIAZZA PETRARCA	1a categoria
60253	VIA PETRELLA ENRICO	4a categoria
59455	VIA PETTINATI LUIGI	4a categoria
60309	VIA PIACENTINO DOMENICO	3a categoria
60354	VIA PIAGGI GIOVANNI	4a categoria
60400	VIA PIAVE	2a categoria
60455	VIA PIAZZA ANTONIO	4a categoria
60501	VIA PIAZZE (DELLE)	1a categoria
60556	VIA PICCHINI GASTONE	2a categoria
60573	VIA PICCINATO LUIGI	1a categoria
60602	VIA PICCINNI NICOLO'	4a categoria
60657	VIA PICCIO (COLONNELLO)	4a categoria
60703	VIA PICCOLI FRANCESCO	2a categoria
60758	VIA PICCOLOMINI PIO II	4a categoria
60804	VIA PICO DELLA MIRANDOLA GIOVANNI	4a categoria
60859	VIA PIEMONTE	4a categoria
60905	VIA PIEROBON LUIGI	3a categoria
60950	VIA PIETRO D'ABANO	1a categoria
61005	VIA PIEVE (DELLA)	2a categoria
61050	VIA PIGAFETTA FRANCESCO ANTONIO	4a categoria
61106	VIA PIGHIN OTELLO RENATO	2a categoria
61151	VIA PIGNORIA LORENZO	4a categoria
61207	VIA PILEO DA PRATA	4a categoria
61252	VIA PILO ROSOLINO	4a categoria
61308	VIA PILOTTO LIBERO	4a categoria
61353	VIA PIMBIOLO FRANCESCO	4a categoria
61409	VIA PINALI VINCENZO	4a categoria
61454	VIA PINDEMONTE IPPOLITO	3a categoria
61481	VIA PINELLI VINCENZO	4a categoria
61500	VIA PINTON PIETRO	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
61555	VIA PIOPPI (DEI)	2a categoria
61601	VIA PIOVEGHETTO	4a categoria
61656	LUNGARGINE PIOVEGO (DEL)	4a categoria
61702	VIA PIOVENE CESARE	4a categoria
61757	VIA PIOVESE	1a categoria
61803	VIA PIRANDELLO LUIGI	4a categoria
61858	VIA PIRANO	4a categoria
61904	VIA PISA	4a categoria
61959	VIA PISACANE CARLO	4a categoria
62004	VIA PISANI VETTOR	4a categoria
62051	VIA PISANO GIOVANNI	4a categoria
62150	VIA PISINO	4a categoria
62206	VIA PISTOIA	4a categoria
62251	VIA PITAGORA	4a categoria
62307	VIA PIVA DOMENICO	4a categoria
62352	VIA PIZZAMANO ANGELO	4a categoria
62408	VIA PIZZOLO NICCOLO'	3a categoria
62453	VIA PLANA GIOVANNI ANTONIO AMEDEO	4a categoria
62471	VIA PLANCK MAX	4a categoria
62509	VIA PLEBISCITO 1866 (DEL)	1a categoria
62554	VIA PLINIO IL VECCHIO	4a categoria
62600	VIA PO	1a categoria
62655	VIA PODESTARILE	4a categoria
62701	VIA POERIO ALESSANDRO	2a categoria
62756	VIA POGGI TITO	3a categoria
62774	VIA POGLIAGHI LUDOVICO	4a categoria
62802	VIA POLA	4a categoria
62857	VIA POLACCO VITTORIO	4a categoria
62875	VIA POLCASTRO GEROLAMO	4a categoria
62903	VIA POLENI GIOVANNI	2a categoria
62958	VIA POLENTON SICCO	4a categoria
63003	VIA POLESINE	4a categoria
63052	VIA POLETTO GIACOMO	4a categoria
63104	VIA POLIZIANO	4a categoria
63151	VIA POLLINI CESARE	3a categoria
63205	VIA POLO MARCO	1a categoria
63241	VIA POLONIA	4a categoria
63250	VIA POLONIO UGO	4a categoria
63306	VIA POLVERIERA	4a categoria
63351	VIA POMPONAZZI PIETRO	4a categoria
63382	VIA PONCHIA PLACIDO (MONSIGNOR)	4a categoria
63407	VIA PONCHIELLI AMILCARE	4a categoria
63452	VIA PONTANO GIOVANNI	3a categoria
63654	VIA PONTE DELLA CAGNA	4a categoria
63755	VIA PONTE MOLINO	1a categoria
63801	VICOLO PONTE MOLINO	1a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
63810	PONTE MORGAGNI GIAMBATTISTA	1a categoria
63508	PIAZZALE PONTECORVO	1a categoria
63553	VICOLO PONTECORVO	1a categoria
63700	VIA PONTEDERA GIULIO	4a categoria
63856	LUNGARGINE PONTEROTTO	4a categoria
64152	VIA PONTEVIGODARZERE	1a categoria
64251	RIVIERA PONTI ROMANI (DEI)	1a categoria
64204	VIA PONTICELLO	4a categoria
64305	CORSO POPOLO (DEL)	1a categoria
64350	VIA PORCIGLIA	1a categoria
64406	VIA PORDENONE	4a categoria
64451	VIA PORPORA NICOLA ANTONIO	4a categoria
64507	VIA PORRO EDOARDO	4a categoria
64552	VIA PORTA CARLO	4a categoria
64608	PIAZZALE PORTA SAN GIOVANNI (DI)	1a categoria
64653	PIAZZALE PORTA SAVONAROLA (DI)	1a categoria
64754	VIA PORTE CONTARINE (DELLE)	1a categoria
64709	GALLERIA PORTE CONTARINE (DELLE)	1a categoria
64855	VICOLO PORTELLO (DEL)	1a categoria
64800	VIA PORTELLO (DEL)	1a categoria
64901	VIA PORTENARI ANGELO	4a categoria
64938	VIA PORTOGALLO	3a categoria
64956	VIA PORTOGRUARO	4a categoria
65001	VIA PORTOROSE	4a categoria
65054	VIA POSTUMIA	4a categoria
65102	VIA POZZOVEGGIANI	4a categoria
65098	CAVALCAVIA POZZOVEGGIANI	4a categoria
65153	VIA POZZUOLO	4a categoria
65203	VIA PRANDINA GIACOMO	4a categoria
65252	VIA PRATI GIOVANNI	1a categoria
65304	PIAZZA PRATO DELLA VALLE	1a categoria
65351	VIA PREMARINI RUGGERO	4a categoria
65405	VIA PREMUDA	4a categoria
65450	VIA PRESTINARI MARCELLO	4a categoria
65506	VIA PRIMA STRADA	2a categoria
65472	CORSO PRIMO MAGGIO	1a categoria
65551	VIA PRIULI ANTONIO	4a categoria
65607	VIA PROGRESSO (DEL)	2a categoria
65652	VIA PROIMBOE	4a categoria
65708	VIA PROSDOCIMI ALESSANDRO	2a categoria
65753	VIA PROUST MARCEL	4a categoria
65809	VIA PROVENZA	4a categoria
65854	VIA PUCCINI GIACOMO	4a categoria
65900	VIA PUCHETTI GUIDO	4a categoria
65955	VIA PUGLIE	4a categoria
66000	VIA PULCI LUIGI	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
66022	VIA PULLE' GIORGIO	4a categoria
66055	VIA QUARANTA DOMENICO	4a categoria
66077	VIA QUARENGHI ANTONIO	4a categoria
66101	VIA QUARNARO	4a categoria
66154	VIA QUARTA STRADA	2a categoria
66202	VIA QUARTO	4a categoria
90137	PONTE QUATTRO MARTIRI	1a categoria
66253	VIA QUATTRO NOVEMBRE	1a categoria
66303	VIA QUERINI	3a categoria
66352	VIA QUINTA STRADA	3a categoria
66374	VIA RAGAZZI DEL "99"	4a categoria
66404	VIA RAGGI DECIO	4a categoria
66451	VIA RAGGIO DI SOLE	1a categoria
66505	VIA RAGUSA	4a categoria
66606	VIA RAMAZZINI BERNARDINO	4a categoria
66624	VIA RAMIN EZECHIELE (PADRE)	4a categoria
66633	VIA RAMPAZZO OSCAR	4a categoria
66651	VIA RAMUSIO GIROLAMO	4a categoria
66752	VIA RANDACCIO GIOVANNI	4a categoria
66808	VIA RANDI ALESSANDRO	2a categoria
66853	VIA RARI NANTES	4a categoria
66909	VIA RAVANELLO ORESTE	4a categoria
66954	VIA RAVEL MAURIZIO	4a categoria
67001	VIA RAVENNA	3a categoria
67056	VIA RAVIGNANA ISABELLA	2a categoria
67100	VIA RAVIZZA GIUSEPPE	3a categoria
67155	VIA REDI FRANCESCO	4a categoria
67201	VIA REDIPUGLIA	3a categoria
67221	VIALE REGIONE VENETO (DELLA)	3a categoria
67243	VIA RENANIA	4a categoria
67254	VIA RENI GUIDO	1a categoria
67302	VIA RESPIGHI OTTORINO	4a categoria
67353	VIA RETRONE	4a categoria
67403	VIA REZZONICO CARLO	1a categoria
67452	VIA RIALTO	1a categoria
67504	VIA RICASOLI BETTINO	4a categoria
67551	VIA RICCATI JACOPO	4a categoria
67605	VIA RICCI CURBASTRO GREGORIO	4a categoria
67650	VIA RICCI GIOVANNI BATTISTA	1a categoria
67706	VIA RICCOBONI ANTONIO	4a categoria
67751	VIA RICERCA SCIENTIFICA (DELLA)	2a categoria
67807	VIA RIELLO ANGELO	1a categoria
67852	VIA RIENZA	4a categoria
67908	VIA RIGHI AUGUSTO	4a categoria
67953	VIA RIMINI	4a categoria
68002	VIA RINALDI RINALDO	1a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
68024	VIA RINUCCINI OTTAVIO	4a categoria
68101	VIA RISMONDO FRANCESCO	1a categoria
68057	LARGO RISMONDO FRANCESCO	1a categoria
68156	VIA RISORGIMENTO (DEL)	1a categoria
68200	VIA RISTORI ADELAIDE	4a categoria
68255	VIA RIVA VILLASANTA ALBERTO	4a categoria
68277	VIA RIZZATO VITTORIO	4a categoria
68299	VIA RIZZETTO GUIDO	4a categoria
68301	VIA RIZZI ZANNONI GIANNANTONIO	4a categoria
68354	VIA RIZZO LUIGI	4a categoria
68402	VIA RIZZOLI GIUSEPPE	4a categoria
68453	VIA ROBORTELLO FRANCESCO	4a categoria
68475	VIA ROBUSTI MARIETTA	4a categoria
68503	VIA ROCCA GINO	4a categoria
68552	VIA ROCCA PENDICE	4a categoria
68574	VIALE ROCCO NEREO	3a categoria
68604	VIA RODI	4a categoria
68651	VIA ROGATI (DEI)	1a categoria
68705	VIA ROLANDINO	4a categoria
68750	VIA ROLANDO DA PIAZZOLA	1a categoria
68806	VIA ROLLI PAOLO	4a categoria
68851	VIA ROMA	1a categoria
68907	VIA ROMAGNA	4a categoria
68952	VIA ROMAGNOLI ETTORE	4a categoria
69003	VIA ROMANA APONENSE	1a categoria
69041	VIA ROMANIA	3a categoria
69037	PASSEGGIATA ROMANIN JACUR LEONE	4a categoria
69058	VIA ROMANO GIULIO	4a categoria
69157	VIA RONCHI ALTI	4a categoria
69201	VIA RONCHI BASSI	4a categoria
69102	VIA RONCHI (DEI)	4a categoria
69256	VIA RONCHI OLIVIERO	4a categoria
69300	VIA RONCON	4a categoria
69333	VIA RONTO MATTEO	4a categoria
69355	VIA ROSE (DELLE)	3a categoria
69401	VIA ROSMINI ANTONIO	4a categoria
69454	VIA ROSSATO ANTONIO	4a categoria
69476	VIA ROSSELLI (FRATELLI)	2a categoria
69502	VIA ROSSETTI BIAGIO	4a categoria
69553	VIA ROSSI ERNESTO	4a categoria
69603	VIA ROSSINI GIOACCHINO	4a categoria
69621	VIA ROSSO DI SAN SECONDO PIER MARIA	4a categoria
69612	PIAZZA ROSSO PAOLO (MONSIGNOR)	4a categoria
69630	VIA ROSSONI GIORDANO BRUNO	4a categoria
69652	VIALE ROTONDA (DELLA)	1a categoria
63865	PONTE ROTTO	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
69704	VIA ROVERETO	4a categoria
69751	LUNGARGINE ROVETTA GEROLAMO	4a categoria
69805	VIA ROVIGNO	4a categoria
69850	VIA ROVIGO	2a categoria
69872	VIA RUBALTELLI ENRICO	4a categoria
69906	VIA RUBICONE	4a categoria
69951	VIA RUDENA	1a categoria
70007	VIA RUFFINI (FRATELLI)	1a categoria
69982	GALLERIA RUFFINI (FRATELLI)	1a categoria
70034	VIA RUGGERI RUGGERO	4a categoria
70052	VIA RUSCA GIOVANNI	4a categoria
70108	VIA RUSPOLI EUGENIO	4a categoria
70153	VIA RUTOLI BRUNELLO	4a categoria
70209	RIVIERA RUZANTE	1a categoria
70254	VIA SABATUCCI FRANCO	4a categoria
70300	LUNGARGINE SABBIONARI	4a categoria
63892	PONTE SABBIONARI	4a categoria
70355	VIA SABBIONI	4a categoria
70401	VIA SACCARDO PIER ANDREA	2a categoria
70456	VIA SACCHETTI FRANCO	4a categoria
70502	VIA SACCHI MAURIZIO	4a categoria
70520	VIA SACHAROV ANDREJ DIMITRIEVIC	4a categoria
70557	VIA SACRO CUORE	2a categoria
70603	VIA SADOLETO JACOPO	4a categoria
70658	VIA SAETTA VITTORIO	2a categoria
70777	PIAZZA SAGGIN MARIO	4a categoria
70685	VIA SAGREDO GIAN FRANCESCO	4a categoria
70704	VIA SALANDRA ANTONIO	4a categoria
70759	VIA SALBORO	3a categoria
70805	VIA SALCE GIOVANNI	4a categoria
70850	VIA SALERNO	2a categoria
70878	VIA SALGARI EMILIO	4a categoria
70906	VIA SALICI (DEI)	4a categoria
70951	VIA SALIERI ANTONIO	4a categoria
71006	VIA SALOMONIO GIACOMO	4a categoria
71152	SALVIATI SALTI	4a categoria
71051	VIA SALUTARE (DELLA)	3a categoria
71107	VIA SALUTATI COLUCCIO	4a categoria
71134	PIAZZA SALVEMINI GAETANO	1a categoria
71208	VIA SALVINI TOMMASO	4a categoria
71235	VIA SAMBIN PAOLO	4a categoria
71253	VIA SAMBONIFACIO LUDOVICO	4a categoria
72849	PIAZZETTA SAN MICHELE	1a categoria
63902	PONTE SAN BARBARIGO GREGORIO	1a categoria
71354	VIA SAN BARBARIGO GREGORIO	1a categoria
71400	VIA SAN BELLARMINO ROBERTO	3a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
71455	VIA SAN BELLINO	3a categoria
71556	VICOLO SAN BENEDETTO	1a categoria
63911	PONTE SAN BENEDETTO	1a categoria
71501	RIVIERA SAN BENEDETTO	1a categoria
71602	VIA SAN BENIZZI FILIPPO	4a categoria
71657	GALLERIA SAN BERNARDINO	1a categoria
71703	VIA SAN BIAGIO	1a categoria
71758	VIA SAN BORTOLO	4a categoria
71804	VIALE SAN BOSCO GIOVANNI	3a categoria
71859	VIA SAN CANZIANO	1a categoria
71877	GALLERIA SAN CARLO	2a categoria
71905	CORTE SAN CLEMENTE	1a categoria
71950	VIA SAN CLEMENTE	1a categoria
71969	VIA SAN CRISPINO	3a categoria
72005	VIA SAN DE LELLIS CAMILLO	3a categoria
72050	VIA SAN DE' PAOLI VINCENZO	4a categoria
72106	PASSAGGIO SAN FERMO	1a categoria
72151	VIA SAN FERMO	1a categoria
72171	VIA SAN FIDENZIO	3a categoria
72207	VIA SAN FRANCESCO	1a categoria
72252	VIA SAN GAETANO	2a categoria
72308	VIA SAN GIACOMO	4a categoria
72292	CAVALCAVIA SAN GIACOMO	4a categoria
63957	PONTE SAN GIOVANNI DELLE NAVI	1a categoria
72353	VIA SAN GIOVANNI DI VERDARA	1a categoria
72409	VIA SAN GIROLAMO	1a categoria
72454	PIAZZALE SAN GIUSEPPE	3a categoria
72472	LUNGARGINE SAN GREGORIO	1a categoria
74672	CAVALCAVIA SAN IGNAZIO DI LOYOLA	1a categoria
72500	LUNGARGINE SAN LAZZARO	4a categoria
64002	PONTE SAN LEONARDO	1a categoria
72537	SOTTOPASSAGGIO SAN LORENZO	1a categoria
72555	VIA SAN MARCO	1a categoria
72546	CAVALCAVIA SAN MARCO	1a categoria
72601	VIA SAN MARTINO	4a categoria
72656	VIA SAN MARTINO E SOLFERINO	1a categoria
72757	VICOLO SAN MASSIMO	1a categoria
72702	VIA SAN MASSIMO	1a categoria
72803	VIA SAN MATTIA	2a categoria
72858	PIAZZALE SAN MICHELE ARCANGELO	4a categoria
72904	VIA SAN MICHELE ARCANGELO	4a categoria
72977	VIA SAN MURIALDO LEONARDO	2a categoria
73051	PIAZZETTA SAN NICOLO'	1a categoria
73150	VIA SAN NICOLO'	1a categoria
73105	SELCIATO SAN NICOLO’	1a categoria
73251	VIA SAN PIETRO	1a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
73307	VIA SAN PIO X	1a categoria
73352	VIA SAN POLO	1a categoria
73408	VIA SAN PROSDOCIMO	1a categoria
73453	VIA SAN SALVATORE	3a categoria
73509	VIA SAN SIRO	4a categoria
74957	VIA SAN TOMASO	1a categoria
71309	SANAVIO NATALE	4a categoria
71978	VIA SANDELLI MARTINO	4a categoria
72959	VIA SANMICHELI MICHELE	1a categoria
73004	VIA SANNAZZARO JACOPO	4a categoria
73206	VIA SANNIO	4a categoria
73554	VIA SANSOVINO JACOPO	4a categoria
73600	VIA SANTA CABRINI FRANCESCA SAVERIO	4a categoria
73655	VIA SANTA CATERINA	2a categoria
73701	VIA SANTA CHIARA	2a categoria
73756	PIAZZALE SANTA CROCE	1a categoria
73802	CORTE SANTA GIUSTINA	1a categoria
74003	VIA SANTA LUCIA	1a categoria
73958	GALLERIA SANTA LUCIA	1a categoria
74104	VICOLO SANTA MARGHERITA	2a categoria
74151	VIA SANTA MARIA ASSUNTA	3a categoria
74162	VICOLO SANTA MARIA ASSUNTA	3a categoria
74205	VIA SANTA MARIA IN CONIO	2a categoria
74250	VICOLO SANTA MARIA IN CONIO	2a categoria
74306	VIA SANTA MARIA IN VANZO	1a categoria
74351	VIA SANTA MAURA	4a categoria
74052	VIA SANTA RITA	3a categoria
74508	VIA SANTA ROSA	1a categoria
74553	VIA SANTA SOFIA	1a categoria
74580	PASSEGGIATA SANTA TERESA DI LISIEUX	4a categoria
73857	VIA SANT'AGNESE	1a categoria
64053	PONTE SANT'AGOSTINO	1a categoria
73903	VIA SANT'ALBERTO MAGNO	2a categoria
74407	VIA SANT'ANDREA	1a categoria
74452	VICOLO SANT'ANDREA	1a categoria
74609	VIA SANT'EUFEMIA	2a categoria
74654	VIA SANTI FABIANO E SEBASTIANO	3a categoria
74755	PIAZZA SANTI PIETRO E PAOLO	3a categoria
74700	VIA SANTINI GIOVANNI	4a categoria
74801	VIALE SANTISSIMA TRINITA'	3a categoria
74856	PIAZZA SANTO (Del)	1a categoria
74902	VIA SANTO (Del)	1a categoria
75204	PIAZZALE SANTO STEFANO RE D'UNGHERIA	2a categoria
75002	VICOLO SANTONINI	2a categoria
75053	VIA SANTORIO SANTORIO	4a categoria
75152	VIA SANT'ORSOLA VECCHIA	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
75251	VIA SANT'OSVALDO	2a categoria
75305	VIA SANTULIANA MARCO ANTONIO	4a categoria
75350	VIA SANUDO MARIN	4a categoria
75406	VIA SANZIO RAFFAELLO	4a categoria
64064	PONTE SARACINESCA	1a categoria
75451	VIA SARCA	4a categoria
75507	VIA SARDEGNA	4a categoria
75552	VIA SARPI PAOLO (FRA')	1a categoria
75561	PIAZZETTA SARTORI AMLETO	1a categoria
75608	VIA SASSOFERRATO	4a categoria
75653	VIA SAURO NAZARIO	1a categoria
75709	VIA SAVELLI GIOVANNI	3a categoria
75754	VIA SAVONA	2a categoria
75800	VIA SAVONAROLA	1a categoria
75855	VIA SAVORGNAN GIROLAMO	4a categoria
75901	VIA SBERTI ANTONIO BONAVENTURA	4a categoria
75929	VIA SCAINO GIOACCHINO	4a categoria
75956	VIA SCALCERLE PIERO	2a categoria
76001	VIA SCALIGERO GIULIO CESARE	4a categoria
76054	VIA SCAMOZZI VINCENZO	4a categoria
76102	VIA SCAPOLO IVO	4a categoria
76153	VIA SCARDEONE BERNARDINO	2a categoria
76203	VIA SCARDOVA GIOVANNI	4a categoria
64075	PONTE SCARICATORE	1a categoria
76252	LUNGARGINE SCARICATORE	4a categoria
76304	VIA SCARLATTI ALESSANDRO	4a categoria
76340	VIA SCARPA CARLO	4a categoria
76351	VIA SCARSELLINI ANGELO	1a categoria
76450	VIA SCHIAPARELLI GIOVANNI	4a categoria
76472	VIA SCHIAVONE GIORGIO	4a categoria
76506	VIA SCHIO	4a categoria
76551	VIA SCHUBERT FRANCESCO	4a categoria
76607	VIA SCHUMANN ROBERTO	4a categoria
76652	VIA SCIESA ANTONIO	4a categoria
76681	PIAZZETTA SCIMONE VITTORIO	3a categoria
76708	VIA SCINTILLA GIGLIOLO	4a categoria
76809	VIA SCROVEGNI ENRICO (DEGLI)	1a categoria
76753	GALLERIA SCROVEGNI ENRICO (DEGLI)	1a categoria
76854	VIA SCUOLE (DELLE)	4a categoria
26905	VIA SEBASTIANO DEL PIOMBO	4a categoria
76900	VIA SEBENICO	4a categoria
76955	VIA SECCHI ANGELO	4a categoria
77000	VIA SECONDA STRADA	2a categoria
77055	VIA SEDEA LUIGI	4a categoria
77101	VIA SEGALA FRANCESCO	4a categoria
77154	VIA SEGANTINI GIOVANNI	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
77202	VIA SELLA QUINTINO	4a categoria
77253	VIA SELVA GIANNANTONIO	4a categoria
77303	VICOLO SELVATICO ESTENSE	1a categoria
77352	VIA SELVATICO PIETRO	3a categoria
77404	VIA SEMINARIO (DEL)	1a categoria
77422	VIA SEMITECOLO NICOLETTO	3a categoria
77431	VIA SERAO MATILDE	4a categoria
77451	VIA SERATO RIZIERI	4a categoria
77505	VIA SERENA SEBASTIANO	4a categoria
77523	VIA SERIO	4a categoria
77550	VIA SERRA RENATO	4a categoria
77606	VICOLO SERVI (DEI)	2a categoria
77651	VIA SESTA STRADA	3a categoria
77707	VIA SETTE MARTIRI	2a categoria
77752	VIA SETTEMBRINI LUIGI	4a categoria
77808	VIA SETTIMA STRADA	2a categoria
77853	PIAZZA SEVERI FRANCESCO	4a categoria
77909	VIA SGAMBATI GIOVANNI	4a categoria
77954	VIA SICILIA	3a categoria
78001	VIA SIENA	4a categoria
78056	PIAZZA SIGNORI (DEI)	1a categoria
78078	VIA SIGNORINI TELEMACO	4a categoria
78100	VIA SIGNORONI BARTOLOMEO	4a categoria
78155	VIA SILE	4a categoria
78201	VIA SIMONI RENATO	4a categoria
78254	VIA SIRACUSA	2a categoria
78287	VIA SIRMIONE	4a categoria
78302	VIA SMANIA BEPPINO	4a categoria
78353	VIA SMAREGLIA ANTONIO	4a categoria
78375	VIA SOAVE	4a categoria
78403	VIA SOBRERO ASCANIO	4a categoria
78452	VIA SOGRAFI ANTONIO SIMEONE	2a categoria
78504	VIA SOLER EMMANUELE	4a categoria
78551	VIA SOLERA MANTEGAZZA LAURA	4a categoria
78605	VIA SOLITRO GIUSEPPE	4a categoria
78650	VIA SOMALIA	4a categoria
78672	VIA SOMEDA GIOVANNI	4a categoria
78706	VIA SONCIN (DEI)	1a categoria
78724	VIA SONDRIO	4a categoria
78751	VIA SONNINO SIDNEY	4a categoria
87771	VIA SORANZO GIOVANNI	3a categoria
78807	VIA SORIO	1a categoria
78852	VIA SOTTO IL SALONE	1a categoria
78870	CORSO SPAGNA	2a categoria
78881	GALLERIA SPAGNA	2a categoria
78908	VIA SPALATO	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
78953	VIA SPALLANZANI LAZZARO	4a categoria
79002	VIA SPAZZARINI GIOVANNI DOMENICO	4a categoria
79057	VIA SPERI TITO	4a categoria
79101	VIA SPERONI SPERONE	1a categoria
79156	VIA SPICA MARCATAIO PIETRO	4a categoria
79200	VIA SPONTINI GASPARE	4a categoria
79255	VIA SQUARCIONE FRANCESCO	1a categoria
79301	VIA STAMPA GASPARA	2a categoria
79354	PIAZZALE STANGA (DELLA)	1a categoria
79398	CAVALCAVIA STATI UNITI	1a categoria
79402	CORSO STATI UNITI	1a categoria
79503	STAZIONE CAMPO DI MARTE	1a categoria
79453	PIAZZALE STAZIONE (DELLA)	1a categoria
79530	VIA STEER MARTINO	4a categoria
79552	VIA STEFANI ARISTIDE	4a categoria
79563	VIA STEFANINI LUIGI	3a categoria
79574	VIA STEINER CARLO	4a categoria
79604	VIA STELLA ARUNZIO	2a categoria
79651	VIA STELLINI JACOPO	2a categoria
79705	VIA STENDHAL	4a categoria
79723	VIA STENO MICHELE	4a categoria
79750	VIA STOPPANI ANTONIO	4a categoria
79806	VIA STOPPATO ALESSANDRO	1a categoria
79851	GALLERIA STORIONE	1a categoria
79907	VIA STORLATO GIOVANNI	4a categoria
79952	VIA STRADIVARI ANTONIO	4a categoria
80008	VIA STRAMPELLI NAZZARENO	4a categoria
80053	VIA STRATICO SIMONE	2a categoria
80062	VIA STRAZZABOSCO LUIGI	3a categoria
80109	VIA STRETTO JACOPO	4a categoria
80154	VIA STROZZI PALLA	4a categoria
80200	SOTTOPASSAGGIO STUA (DELLA)	1a categoria
80255	VIA SUGANA LUIGI	4a categoria
64112	PONTE SUL BRENTA	1a categoria
80246	VIA SULPICIA	4a categoria
80273	VIA SVEVO ITALO	4a categoria
80282	VIA SVEZIA	3a categoria
80264	VIA SVIZZERA	3a categoria
80301	VICOLO TABACCO	1a categoria
80356	VIA TADI (DEI)	1a categoria
80402	VIA TAGLIAMENTO	4a categoria
80457	VIA TAINE IPPOLITO	4a categoria
80503	VIA TALETE	4a categoria
80558	VIA TALVERA	4a categoria
80604	VIA TAMASSIA NINO	4a categoria
80705	VIA TARTAGLIA NICOLO'	3a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
80750	VIA TARTINI GIUSEPPE	4a categoria
80806	VIA TASSINARI GIUSEPPE	4a categoria
80851	VIA TASSO TORQUATO	1a categoria
80907	VIA TASSONI ALESSANDRO	4a categoria
80952	VIA TAZZOLI ENRICO	4a categoria
81007	VIA TEDESCHI VITALE	4a categoria
81052	VIA TELESIO BERNARDINO	4a categoria
81108	VIA TEMANZA TOMMASO	3a categoria
81153	VIA TEMBIEN	4a categoria
81209	VIA TEMPESTA GUGLIELMINO	4a categoria
81254	VIA TENEDO	4a categoria
81300	VIA TERGOLA	4a categoria
81355	LUNGARGINE TERRANEGRA	4a categoria
81401	VIA TERZA STRADA	3a categoria
81456	VIA TESINA	4a categoria
81557	VIA TESTA ANNIBALE	4a categoria
81603	VIA TESTI FULVIO	4a categoria
81658	VIA TEVERE	4a categoria
81649	CAVALCAVIA TEVERE	4a categoria
81704	VIA TEZA EMILIO	4a categoria
81759	VIA THAON DI REVEL PAOLO	2a categoria
81805	VIA THIENE	4a categoria
81850	VIA TICINO	4a categoria
81906	VIA TIEPOLO GIOVANNI BATTISTA	2a categoria
81951	VIA TIGLI (DEI)	4a categoria
82006	VIA TIMAVO	4a categoria
82051	VIA TINTORETTO	4a categoria
82107	VIA TIONE	4a categoria
82152	VIA TIRANA	3a categoria
82309	RIVIERA TITO LIVIO	1a categoria
82253	PASSAGGIO TITO LIVIO	1a categoria
82208	GALLERIA TITO LIVIO	1a categoria
82354	VIA TIVARONI CARLO	4a categoria
82400	VIA TOALDO GIUSEPPE	4a categoria
82437	VIA TOBLINO	3a categoria
82455	VIA TODESCO MARIO	3a categoria
82473	VIA TOFFANIN GIUSEPPE JUNIOR	4a categoria
82501	VIA TOLMINO	4a categoria
82556	VIA TOLOMEI ANTONIO	1a categoria
82592	SOTTOPASSAGGIO TOMASELLI CESCO	1a categoria
82602	VIA TOMASINI JACOPO FILIPPO	4a categoria
82657	VIA TOMBOLAN-FAVA OTTORINO	4a categoria
82703	VIA TOMITANO BERNARDINO	4a categoria
82758	VIA TOMMASEO NICCOLO'	1a categoria
82776	VIA TONIOLO GIUSEPPE	4a categoria
82804	VIA TONZIG ANTONIO	4a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
82832	VIA TOREUMA CLAUDIA	4a categoria
82859	VIA TORINO	2a categoria
82905	VIA TORRE	2a categoria
82895	CAVALCAVIA TORRE	2a categoria
82941	VIA TORRESAN RODOLFO (GENERALE)	4a categoria
82950	VIA TORRESINO (DEL)	2a categoria
83005	VIA TORRICELLI EVANGELISTA	4a categoria
83050	VIA TOSCANA	4a categoria
83106	VIA TOSCANELLI PAOLO	4a categoria
83151	VIA TOSCANINI ARTURO	4a categoria
83252	VIA TOSELLI PIETRO	3a categoria
83207	PIAZZA TOSELLI PIETRO	3a categoria
83308	VIA TOTI ENRICO	1a categoria
83353	VIA TRANSALGARDO GAUSLINO	3a categoria
83409	VIA TRASEA	2a categoria
83454	VIA TRAU'	4a categoria
83555	VIA TRE GAROFANI	2a categoria
83656	VIA TRE PONTI	4a categoria
83683	CORSO TRE VENEZIE (DELLE)	4a categoria
83546	CORSO TREDICI GIUGNO	2a categoria
83601	VIA TRENTINO	4a categoria
83702	VIA TREVISAN BERNARDO	4a categoria
83757	VIA TRIBUNO PIETRO	4a categoria
83803	GALLERIA TRIESTE	1a categoria
83858	VIA TRIESTE	1a categoria
83904	VIA TRILUSSA	4a categoria
83959	VIA TRIPOLI	3a categoria
84004	VIA TRISSINO GIANGIORGIO	3a categoria
84022	VIA TRON NICOLO'	4a categoria
84051	VIA TUNISI	4a categoria
84105	VIA TURA COSME'	4a categoria
84132	PIAZZETTA TURATI FILIPPO	1a categoria
84150	VIA TURAZZA DOMENICO	2a categoria
84206	VIA TURCHI ALESSANDRO	4a categoria
84251	VIA TURR STEFANO	4a categoria
84242	VIA TURRINI FERDINANDO GASPARO	4a categoria
84307	VIA UBALDINI GIOVANNI (DEGLI)	4a categoria
84352	VIA UDINE	4a categoria
84370	VIA UGOLINI AUGUSTO	4a categoria
84408	VIA UMAGO	4a categoria
84453	VIA UMBERTO I	1a categoria
84509	VIA UMBRIA	4a categoria
84554	VIA UNDICESIMA STRADA	2a categoria
64114	PONTE UNITA' D'ITALIA	4a categoria
84572	VIA URBINO	4a categoria
84600	VIA URUGUAY	2a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
84655	VIA USODIMARE ANTONIOTTO	4a categoria
84701	VICOLO USUELLI-RUZZA ENRICHETTA	2a categoria
84756	VIA VACCARI GIUSEPPE	4a categoria
84802	VIA VALDAGNO	4a categoria
84857	VIA VALDOBBIADENE	4a categoria
84903	VIA VALEGGIO	4a categoria
84921	VIA VALERI DIEGO	1a categoria
84930	VIA VALGIMIGLI MANARA	4a categoria
84958	VIA VALLA LORENZO	4a categoria
85003	VIA VALLI (DELLE)	4a categoria
85052	VIA VALLISNIERI ANTONIO	3a categoria
85104	VIA VALLOTTI FRANCESCO ANTONIO	4a categoria
85151	VIA VALMARANA ELENA	4a categoria
85205	VIA VALSANZIBIO	4a categoria
85250	VIA VALVASORI GIO BATTA	4a categoria
85306	VIA VANDELLI DOMENICO	1a categoria
85351	VIA VANDURA	4a categoria
85407	VIA VANNOZZO FRANCESCO	4a categoria
85452	VIA VANZETTI TITO	2a categoria
85508	VIA VARESE	3a categoria
85526	VIA VARMO	4a categoria
85553	VIA VAROTARI DARIO	4a categoria
66550	VIA VASCO RAINIERO	4a categoria
85609	VIA VECCHIA	3a categoria
85654	VICOLO VECCHIO	2a categoria
85672	VIA VECCHIO GASOMETRO	1a categoria
85700	VIA VECELLIO TIZIANO	2a categoria
85755	VIA VEGLIA	4a categoria
85801	VIA VELA VINCENZO	4a categoria
85856	VIA VENDEVOLO	4a categoria
85902	VIA VENDRAMINI ELISABETTA (SUOR)	1a categoria
85948	CAVALCAVIA VENEZIA	1a categoria
85957	VIA VENEZIA	1a categoria
86002	VIA VENEZIAN GIACOMO	4a categoria
86031	VIA VENEZUELA	4a categoria
86053	VIA VENIER SEBASTIANO	4a categoria
86103	VIA VENTI APRILE	4a categoria
86152	VIA VENTI SETTEMBRE	1a categoria
86196	VIA VENTURATO STEFANO	4a categoria
90265	VIA VENZONE	4a categoria
86204	VICOLO VERBENE (DELLE)	4a categoria
86251	VIA VERCELLI	4a categoria
86305	VIA VERCI GIAMBATTISTA	4a categoria
86350	VIA VERDI GIUSEPPE	1a categoria
86406	VIA VERGA GIOVANNI	4a categoria
86451	VIA VERGERIO PIER PAOLO	2a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
86507	VIA VERITA' GIOVANNI (DON)	4a categoria
86543	VIA VERMIGLI PIETRO MARTIRE	4a categoria
86552	VIA VERONESE GIUSEPPE	4a categoria
86608	VIA VERRI PIETRO	4a categoria
86653	VIA VERROCCHIO ANDREA	3a categoria
86709	VIA VERSILIA	4a categoria
86754	VIA VESALIO ANDREA	2a categoria
86800	VIA VESCOVADO (DEL)	1a categoria
86855	VIA VESPUCCI AMERIGO	2a categoria
86882	VIA VIANELLO GIOVANNI	2a categoria
86901	VIA VICENTINI GIUSEPPE	4a categoria
86956	VIA VICENZA	1a categoria
87001	VIA VICO GIAMBATTISTA	4a categoria
87054	VIA VIGONOVESE	1a categoria
87102	VIA VILLA LAURA	4a categoria
87153	VIA VILLA RUFFINA	4a categoria
87203	VIA VINCIGUERRA SALVATORE	4a categoria
87252	VIA VIOTTI GIOVANNI BATTISTA	3a categoria
87274	VIA VIPACCO	4a categoria
87296	VIA VISCIDI FEDERICO	4a categoria
87304	VIA VISCONTI GRIMERIO	4a categoria
87351	VIA VISENTIN PRIMO	4a categoria
87405	VIA VITTORELLI JACOPO	4a categoria
87450	VIA VITTORIA ALESSANDRO	4a categoria
87506	VIA VITTORINO DA FELTRE	4a categoria
87551	CORSO VITTORIO EMANUELE II	1a categoria
87607	VIA VITTORIO VENETO	1a categoria
87652	VIA VIVALDI ANTONIO	4a categoria
87708	VIA VIVANTI ANNIE	4a categoria
87753	VIA VIVARINI (DEI)	3a categoria
87809	VIA VLACOVICH GIAMPAOLO	4a categoria
87836	VIA VOLPATO MARIO	4a categoria
87854	VIA VOLPI GIAN ANTONIO	4a categoria
87900	VIA VOLTA ALESSANDRO	4a categoria
88000	VICOLO VOLTABAROZZO	4a categoria
87955	VIA VOLTABAROZZO	4a categoria
88055	VIA VOLTERRA VITO	4a categoria
88101	VIA VOLTURNO	1a categoria
88154	VIA WAGNER RICCARDO	4a categoria
88202	VIA WEBER CARLO MARIA	4a categoria
88253	VIA WIEL ISIDORO	1a categoria
88303	VIA WIRSUNG GIOVANNI GIORGIO	4a categoria
88352	VIA WOLF-FERRARI ERMANNO	4a categoria
88451	VIA ZABARELLA (DEGLI)	1a categoria
88404	GALLERIA ZABARELLA (DEGLI)	1a categoria
88505	VIA ZACCO ANTONIO	3a categoria

Codice	Toponimo	Categoria
80521	VIA ZACCONI ERMETE	4a categoria
80549	VIA ZAGO EMILIO	4a categoria
88550	VIA ZAIS GIUSEPPE	4a categoria
88572	VIA ZAMBALDI SILVIO	4a categoria
88594	VIA ZAMBONI ADOLFO	4a categoria
88606	VIA ZANARDELLI GIUSEPPE	4a categoria
88615	VIALE ZANCAN LANFRANCO	4a categoria
88624	VIA ZANCANARO TONO	4a categoria
88651	VIA ZANCHI ANTONIO	2a categoria
88707	VIA ZANDONAI RICCARDO	4a categoria
88752	VIA ZANELLA GIACOMO	4a categoria
88770	PIAZZA ZANELLATO GIACOMO	4a categoria
88808	VIA ZANIBON VITTORINO	4a categoria
88853	VIA ZANON GIULIO	4a categoria
88909	VIA ZANTE	4a categoria
88954	VIA ZARA	3a categoria
88972	VIA ZATTI PIETRO	4a categoria
89001	VIA ZELLINA	4a categoria
89056	VIA ZELOTTI GIAMBATTISTA	4a categoria
89100	VIA ZENO CARLO	4a categoria
89155	LUNGARGINE ZIANI SEBASTIANO	4a categoria
89201	VIA ZIZE LEONARDO	4a categoria
89254	VIA ZONARO FAUSTO	4a categoria
89302	VIA ZONTA GASPARO	4a categoria
89353	VIA ZOPPO MARCO	4a categoria
89403	VIA ZUGNO FRANCESCO	4a categoria
89402	VIA ZWIRNER GIUSEPPE	3a categoria